

**TRIBUNALE DI PESARO**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

**C. P. n. 02/2014 LI.TA. COSTRUZIONI SPA in Liquidazione**

\*\*\*\*\*

**RELAZIONE DEI COMMISSARI GIUDIZIALI AI SENSI DELL'ART. 172 L.F.**

\*\*\*\*\*

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

Signori Creditori,

I sottoscritti Dott.ssa Silvana Canestrari e Avv. Gianluca Montanari, nominati Commissari Giudiziali del concordato preventivo "**LI.TA. COSTRUZIONI SPA in Liquidazione**" n. 02/2014 Tribunale di Pesaro

**PREMESSO**

- che la società "**LI.TA. COSTRUZIONI SPA in Liquidazione**", corrente in Fano (PU) - 61032, Via Ugo La Malfa n.7/B, Iscritta nel Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino al n. 02343090417, partita IVA e Codice Fiscale 02343090417, in persona del liquidatore sig. Carlo Lindi chiedeva con istanza depositata in data 29/01/2014 a questo On.le Tribunale di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione ai sensi dell'art. 161, VI comma, L.F.;
- che il Tribunale di Pesaro, con decreto del 04/02/2014 depositato in cancelleria il 07/02/2014, assegnava alla LI.TA. COSTRUZIONI SPA in Liquidazione giorni 60 per il deposito in Cancelleria della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi II e III dell'art. 161 L.F.. Nello stesso decreto nominava Commissario Giudiziale la Dott.ssa Silvana Canestrari e disponeva che la società debitrice depositasse in cancelleria ogni 30 giorni una situazione aggiornata dell'impresa

nonché una relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva;

- che la società debitrice, come da decreto del Tribunale di Pesaro, ha provveduto a depositare le relazioni economico-finanziarie e le relazioni sull'attività nei termini;
- che la Dott.ssa Silvana Canestrari ha potuto verificare che la società debitrice non ha messo in atto condotte riconducibili all'art.173 L.F.;
- che la società ha depositato istanza di proroga del termine concesso dal Tribunale per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi II e III dell'art. 161 L.F.;
- che il Tribunale con provvedimento del 25 marzo 2014 ha concesso alla società istante termine sino al 14 aprile 2014 per il deposito della documentazione richiesta dalla normativa fallimentare;
- che nei termini concessi dal Tribunale la società debitrice ha depositato la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi II e III dell'art. 161 L.F.;
- che il Tribunale di Pesaro con decreto del 06/05/2014 depositato in cancelleria il 09/05/2014 ha dichiarato aperta la procedura di Concordato Preventivo di cui all'art. 160 legge fallimentare della società "**LI.TA. COSTRUZIONI SPA in Liquidazione**", corrente in Fano (PU) - 61032, Via Ugo La Malfa n.7/B nominando Giudice Delegato il Dott. Davide Storti e nominando Commissari Giudiziali i sottoscritti Dott.ssa Silvana Canestrari e Avv. Gianluca Montanari rispettivamente con studio in Pesaro ed in Fano;

ciò premesso

#### **PRESENTA**

a norma dell'art. 172 della legge fallimentare, la seguente relazione.

## **INDICE**

1. PREMESSA
2. DESCRIZIONE DELLA SOCIETA'
  - a) Informazioni generali;
  - b) Amministrazione e organi di controllo;
  - c) Compagine sociale;
  - d) Informazioni sull'attività esercitata;
3. RICORSO-DECRETO DI AMMISSIONE: FORMALITA' ED ADEMPIMENTI
4. VERIFICA DEI LIBRI CONTABILI E SOCIALI
5. ANALISI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA SOCIETA'
6. NATURA E CAUSE DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DELL'IMPRESA
7. CONDOTTA DEL DEBITORE
8. PROPOSTA DEL DEBITORE
9. VALUTAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO
10. AZIONI GIUDIZIARIE
11. PARERE CONCLUSIVO DEI COMMISSARI GIUDIZIALI

## **1) PREMESSA**

Con ricorso ai sensi dell'art. 160 L.F., depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Pesaro in data 14 aprile 2014, la società **"LI.TA. COSTRUZIONI SPA in Liquidazione"**, richiedeva l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo con cessione di beni.

L'istante a sostegno della suddetta richiesta adduceva le seguenti motivazioni:

*"La società ha da sempre operato nella gestione di appalti pubblici ed ha ottenuto risultati importanti fino a quando tutto il settore e tutta l'economia sono stati colpiti dalla gravissima crisi internazionale, crisi che ha provocato dapprima la contrazione e quindi la pressoché totale impossibilità ad aggiudicarsi appalti economicamente vantaggiosi".*

*"[...] con impatti devastanti sul piano della riscossione dei crediti non possono che essere imputati al gravissimo ritardo con cui le p.a. onorano i propri debiti".*

*"peraltro, alle motivazioni appena dedotte va aggiunta la concreta, attuale difficoltà nell'aggiudicarsi appalti economicamente remunerativi, posto che le stazioni appaltanti sono recentemente solite a procedere a bandi di gara in cui il corrispettivo economico è in parte onorato in "conto permuta"".*

*"A ciò va aggiunto che l'esecuzione di alcuni contratti di appalto di rilevanti entità, sono stati sospesi per gravi patologie progettuali, ora in corso di accertamento giudiziario: sono infatti già pendenti avanti il Tribunale di Rovigo, ATP avverso il comune di Porto Viro (proc. 126/2014 r.g. – udienza 16/04/2014); avanti il Tribunale di Spoleto azione di condanna nei confronti del Comune di Norcia (proc.304/2013 r.g. - prossima udienza 23/09/2014); avanti il TAR Veneto azione di condanna nei confronti il Comune di Treviso (proc. 300/2014 reg. ric.)".*

In allegato alla domanda di concordato, come prescrive la normativa fallimentare, è stata depositata la relazione ex art. 161 L.F. redatta dal Dott. Marco Luchetti, con studio in Fano (PU).

Nella relazione di cui sopra, il professionista incaricato dal liquidatore dalla società LI.TA. COSTRUZIONI S.PA in Liquidazione, afferma che *“Il sottoscritto, alla luce delle verifiche di cui si riferisce nel corso della relazione, in generale nel paragrafo 1.3.1. e con riferimento a ciascuna posta nel capitolo 4, ritiene che i dati aziendali presi a riferimento per la predisposizione del piano di liquidazione della domanda di concordato preventivo siano veritieri.*

*Si ritiene inoltre che il sopradescritto piano di liquidazione debba ritenersi ragionevole e fattibile, e quindi idoneo al soddisfacimento dei creditori privilegiati in misura integrale, dei creditori in prededuzione e delle spese di procedura in misura integrale, nonché dei creditori chirografari nella misura che sarà consentita dal realizzo delle attività, che si ritiene possa anche raggiungere la misura indicata dalla ricorrente, pur dovendosi ricordare che la natura del concordato proposto fa sì che la fattibilità sia assicurata anche qualora il soddisfacimento dei chirografari dovesse essere inferiore a quello illustrato nel piano. Si è dato atto, durante l'esame delle prospettive del piano liquidatorio con riguardo a ciascuna posta, di rischi specifici, che potrebbero incidere negativamente sulla percentuale prevista di soddisfacimento dei creditori chirografari inferiore, senza tuttavia che la riduzione complessiva nel complesso prospettabile sia in grado, sulla base delle informazioni assunte e delle verifiche compiute, di compromettere il soddisfacimento dei creditori chirografari, il che conferma il giudizio di fattibilità appena espresso.*

*Al presente giudizio di fattibilità si è giunti in ragione sia degli accantonamenti prudenzialmente effettuati dal liquidatore, sia della cautela delle stime effettuate dallo stesso con riferimento alle poste dell'attivo e del passivo.*

*Esso si estende anche ai tempi quinquennali di esecuzione del piano, considerato che quest'ultimo si fonda essenzialmente su attività liquide o realizzabili nel medio periodo anche in considerazione dei tempi della giustizia, nonché sulla vendita degli immobili anzidetti.*

*Si ritiene che tale durata, nonostante la notoria fase critica attraversata dal mercato immobiliare, sia compatibile anche con la descritta necessità di alienare gli immobili, atteso che la procedura, se per un verso dovrà ricercare le migliori modalità di realizzo consentite da un arco temporale comunque non breve, per l'altro potrà procedere con vendite ritenute dai periti, competitive”.*

In adempimento del proprio incarico il Dott. Marco Luchetti ha dovuto verificare la “[...] veridicità dei dati aziendali” nonché “[...] la fattibilità del concordato” assumendo quale base della verifica una situazione patrimoniale contabile “...alla data di riferimento del 28.02.2014”.

Il Dott. Marco Luchetti, nell'attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano contenuto nella proposta di concordato, ha concluso la propria relazione affermando “ [...] ritiene che i dati aziendali presi a riferimento per la predisposizione del piano di liquidazione della domanda di concordato preventivo siano veritieri [...]” “ il sopradescritto piano di liquidazione debba ritenersi ragionevole e fattibile” pertanto il piano concordatario proposto risulta fattibile nei seguenti termini: soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione e dei crediti privilegiati e soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 34,42%.

Il Tribunale di Pesaro, con decreto del 06 maggio 2014, depositato il 09 maggio 2014, ha ammesso la società LI.TA. COSTRUZIONI SPA in Liquidazione alla procedura di concordato preventivo rilevando che la proposta di concordato risponde alle condizioni indicate all'art. 161 L.F.

## **2) DESCRIZIONE DELLA SOCIETA'**

### **a) Informazioni generali**

La Li.Ta. Costruzioni s.p.a. in liquidazione è stata costituita in data 19/06/2008 con il seguente oggetto sociale *“l'esecuzione di lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterri con trattamento dei materiali, costruzioni e manutenzione di edifici civili, residenziali e industriali, completi di impianti ed opere connesse ed accessorie; opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia, il restauro di edifici monumentali e decori nonché scavi archeologici, l'esecuzione di opere speciali in cemento armato, la realizzazione e la manutenzione di impianti tecnologici e speciali meglio appresso indicati; impianti termici di ventilazione e di condizionamento ivi compresa la sua gestione, impianti generici, (idrosanitari), cucine, lavanderie, gas, e gas medicali, impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili, impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere; fornitura e installazione di manufatti in metallo, legno, materie plastiche, materiali lapidei, materiali vetrosi, lavori di tinteggiatura e verniciatura, la fornitura in opera di isolamenti termici, acustici, antincendi, lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione, la costruzione e la manutenzione di: pavimentazioni stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari; realizzazione di segnaletica e sicurezza stradale; pavimentazioni con materiali speciali; esecuzione e manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, gasdotti, oleodotti; lavori di difesa e sistemazione idraulica; lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico, realizzazione e manutenzione di impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione di impianti per il trattamento dei rifiuti nonché il servizio di raccolta; costruzione di moli, bacini, banchine e lavori di dragaggio; costruzione di dighe e gallerie; la realizzazione di linee di media e bassa tensione, impianti esterni di illuminazione sia pubblica che privata, linee telefoniche ed opere connesse; esecuzioni di strutture in carpenteria*

*metallica; esecuzioni di fondazioni speciali, consolidamento dei terreni ed opere speciali nel sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, trivellazioni e pozzi; la costruzione in economia ed in appalto di immobili sia pubblici che privati; l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili sia rustici che urbani; la locazione ed il noleggio di attrezzature edili di macchinari e mezzi meccanici; la gestione di immobili, sia in proprio che per conto terzi, la costruzione e vendita anche frazionata di immobili, l'acquisto, il frazionamento e la rivendita di aree fabbricabili, industriali ed agricole; l'autotrasporto di cose per conto proprio e per conto di terzi.*

*La società potrà assumere rappresentanze, concessioni anche in via esclusiva ed agire quale commissionaria di ditte italiane ed estere, costituendo ove occorra, depositi di merci proprie e di terzi. Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della cassa depositi e prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato; la società potrà concorrere alle aste pubbliche e alle licitazioni private indette da enti pubblici o da privati per l'aggiudicazione degli appalti e per qualsivoglia importo, la società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie utili e aventi pertinenza con l'oggetto sociale e partecipare ad altre imprese e società aventi affinità di scopi.*

*La società può prestare fideiussioni, avvalli e garanzie a favore di terzi".*

Con atto del 15/07/2008 a rogito Notaio De Martino di Fano, trascritto al Registro delle imprese CCIAA (prot. PS -2008-18025) la LI.TA. COSTRUZIONI SPA ha acquisito, mediante affitto, l'azienda di proprietà della Li.Ta. Costruzioni s.r.l. in liquidazione; successivamente, con scrittura privata del 14/05/2010 il canone d'affitto annuo veniva rideterminato dalle parti a partire dal 01/01/2009 in € 52.000,00 oltre i.v.a.; successivamente, con scrittura del 11/06/2012, le parti prorogavano la scadenza del

contratto al 31/07/2020 ed il canone d'affitto annuo veniva rideterminato, a partire dal 01.01.2013, in € 6.000,00 annui oltre IVA..

Tale operazione ha consentito alla LI.TA. COSTRUZIONI SPA di usufruire delle attrezzature e del know how necessari per l'esercizio delle attività della concedente per le costruzioni di opere pubbliche, anche ai fini delle attestazioni SOA.

La società è in possesso della certificazione di conformità alle recenti norme UNI EN ISO 9001/2008.

In data 24/01/2014 l'azienda è stata affittata alla società MG Edil Rental Group Srl al canone mensile di Euro 1.500,00 oltre iva (vedasi paragrafo "canoni di affitto di azienda" pagina 39)

#### **b) Amministrazione e organo di controllo**

Lo statuto sociale prevede:

- un amministratore unico;
- un Consiglio di Amministrazione;

La società risultava amministrata da un Amministratore Unico nella persona del Sig. Lindi Carlo, nominato con atto iscritto in data 19/06/2008.

Con atto del 27/01/2014 a rogito Notaio Enrico Cafiero in Mondolfo (PU) la società è stata posta in Liquidazione ed è stato nominato Liquidatore il Sig. Lindi Carlo dotato della rappresentanza della società.

Il Collegio Sindacale è formato da:

Dott. Guerra Roberto, Presidente

Dott.ssa Pallamondi Barbara, Sindaco effettivo

Dott. Frattini Enrico, Sindaco effettivo

### **c) Compagine sociale**

Il capitale sociale, ad oggi, deliberato per Euro 480.000,00 e versato solo per Euro 145.000,00, è pari a n.480 azioni del valore nominale di Euro 1.000,00 cadauna. La compagine sociale, è rappresentata da n. 2 soci, il cui capitale sociale è così suddiviso:

- I.C.G. S.R.L., C. F. 02103660417, detiene n.456 azioni pari ad Euro 456.000,00;
- Sig. LINDI CARLO, C.F. LNDCRL81R15A089N, detiene n.24 azioni pari ad Euro 24.000,00.

### **d) Informazioni sull'attività esercitata**

Dalla visura camerale, la società risulta esercitare l'attività di *"[...] lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterr"* (vedasi pagine 7 e 8).

L'attività di produzione veniva esercitata nello stabilimento ubicato in Fano (PU), Via Ugo La Malfa n.7/B.

La società, nel corso dell'anno 2013, ha impiegato in media n. 19 dipendenti.

### **3) RICORSO-DECRETO DI AMMISSIONE: FORMALITA' ED ADEMPIMENTI**

Con ricorso depositato il 29/04/2014 presso il Tribunale di Pesaro, la società "LI.TA. COSTRUZIONI SPA in Liquidazione", con sede in Fano (PU) - 61032, Via Ugo La Malfa n.7/B, Iscritta nel Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino al n. 02343090417, partita IVA e Codice Fiscale 02343090417, nella persona del Liquidatore, Sig. Lindi Carlo, nato ad AGRIGENTO (AG) il 15/10/1981 e residente a Fano (PU) in via L.B. ALBERTI 38, C.F. LNDCRL81R15A089N, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò Marcello con studio in Fano (PU), via Nolfi n.56, C.F. MRCNCL63H18D5300, avvalendosi delle disposizioni di cui al comma 6 dell'art.161 L.F. ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo riservandosi di depositare successivamente la propria proposta con i relativi documenti allegati.

In data 14/04/2014 la società ha provveduto al deposito della proposta concordataria di tipo "liquidatorio", come già descritto in premessa, che sinteticamente prevede:

- *la cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio della società debitrice;*
- *l'assolvimento integrale delle spese di giustizia e dei crediti prededucibili;*
- *il pagamento integrale dei creditori prelatizi (ipotecari e privilegiati);*
- *il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 34,4% ;*

Il Tribunale di Pesaro, con decreto emesso il 06/05/2014 e depositato in data 09/05/2014, visti gli artt. 160, 161 e 163 del R.D. n. 267/42, ha dichiarato l'apertura della procedura di Concordato Preventivo nei confronti della società "LI.TA. COSTRUZIONI SPA in Liquidazione", nominando quale Giudice Delegato il Dott. Davide Storti e Commissari Giudiziali i sottoscritti Dott.ssa Silvana Canestrari con studio in Pesaro (PU) ed Avv. Gianluca Montanari con studio in Fano (PU).

Con il medesimo decreto veniva disposta l'adunanza dei creditori per il giorno 25.06.2014 con termine sino al 15.06.2014 per l'invio della comunicazione ex art. 171

L.F., adunanza rinviata in data 10.09.2014 con termine sino al 31.08.2014 per l'invio della comunicazione ex art. 171.

La società in data 14/05/2014 ha ottemperato all'obbligo di versamento del deposito cauzionale pari ad Euro 156.000,00, mediante deposito di assegno circolare serie n.53-00.707.51310 rilasciato in data 14/05/2014 dalla BANCA VENETO BANCA sede di Fano (PU), assegno successivamente depositato dai sottoscritti nel c/c n.1009 acceso presso la CARIFANO AG.1 di Pesaro (PU).

Si evidenzia inoltre che i sottoscritti Commissari Giudiziali, in adempimento di quanto previsto dal decreto di ammissione, hanno provveduto all'invio della comunicazione ai creditori ex art. 171 L.F. in data 19/05/2014, 20/05/2014, 21/05/2014 e 27/05/2014 mentre la comunicazione del rinvio dell'adunanza dei creditori al 10/09/2014 è stata effettuata in data 16/06/2014.

#### **4) VERIFICA DEI LIBRI CONTABILI E SOCIALI**

La società ha istituito i seguenti libri sociali e contabili:

- Libro dei verbali delle assemblee dei soci: vidimato in data 07/07/2008 dal notaio Dr. Alfredo De Martino di Fano, Rep. 3217, composto da 100 pagine numerate dalla n. 1 alla n. 100. Il libro risulta compilato fino a pag. 58 ed aggiornato con la trascrizione del verbale di assemblea del 27 giugno 2014, portante la delibera di approvazione del bilancio al 31/12/2013.
- Libro dei verbali del Collegio Sindacale: vidimato in data 07/07/2008 dal notaio Dr. Alfredo De Martino di Fano (PU), Rep. 3219, composto da 200 pagine numerate dalla n. 1 alla n. 200. Il libro risulta compilato fino a pag. 125 ed aggiornato con la trascrizione del verbale di verifica del Collegio Sindacale del 16/03/2014.
- Libro giornale: vista l'elevata numerosità delle pagine del libro giornale, i sottoscritti si sono fatti consegnare dalla società LI.TA. COSTRUZIONI SPA unicamente i libri giornali degli ultimi tre esercizi. Il libro giornale per l'esercizio 2012 risulta composto da n. 240 pagine e aggiornato con la chiusura dei conti al 31/12/2012. Il libro giornale per l'esercizio 2013 risulta composto da n. 283 pagine e aggiornato con la chiusura dei conti al 31/12/2013. Il libro giornale per l'esercizio 2014 risulta composto da n. 74 pagine. Si precisa che quest'ultimo libro giornale risulta essere di fatto provvisorio ed aggiornato sino alla data del 31.05.2014.
- Libro inventari per l'esercizio 2012, composto da n. 39 pagine numerate dalla n. 1 alla n. 39; risulta aggiornato con la trascrizione del bilancio d'esercizio al 31/12/2012 e gli allegati di dettaglio (si precisa che trattasi di una fotocopia perché, come dichiarato dalla società, l'originale è stato depositato presso l'Agenzia delle Entrate).

- Libro inventari per l'esercizio 2013, composto da n. 40 pagine numerate dalla n. 1 alla n. 40; risulta aggiornato con la trascrizione del bilancio d'esercizio al 31/12/2013 e gli allegati di dettaglio.

**5) ANALISI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA SOCIETA'**

L'analisi della situazione finanziaria della LITA COSTRUZIONI SPA viene effettuata attraverso la riclassificazione degli ultimi bilanci, a partire dall'esercizio 2009 sino all'esercizio 2013.

Vengono qui di seguito sinteticamente riportati:

<b>Attività</b>	<b>31/12/2009</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Immobilizzazioni immateriali	87,00	43,00	11.034,00	11.034,00	1.733,00
Immobilizzazioni materiali	15.706,00	11.560,00	31.699,00	27.151,00	30.822,00
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>15.793,00</b>	<b>11.603,00</b>	<b>42.733,00</b>	<b>38.185,00</b>	<b>32.555,00</b>
Crediti medio-lungo termine	1.811,00	2.896,00	1.727,00	18.653,00	18.112,00
Rimanenze	5.989.077,00	4.427.302,00	6.390.635,00	7.560.209,00	10.226.278,00
Crediti breve	578.466,00	557.211,00	523.391,00	513.130,00	501.027,00
Clienti	1.027.806,00	107.102,00	181.600,00	321.867,00	1.667.740,00
Attività finanziarie (non imm.)	0,00	0,00	0,00	102.288,00	102.288,00
Disponibilità liquide	14.061,00	105.700,00	242.499,00	260.241,00	564,00
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>7.611.221,00</b>	<b>5.200.211,00</b>	<b>7.339.852,00</b>	<b>8.776.388,00</b>	<b>12.516.009,00</b>
Ratei e risconti	40.915,00	44.750,00	46.596,00	170.501,00	75.622,00
<b>Totale attività</b>	<b>7.667.929,00</b>	<b>5.256.564,00</b>	<b>7.429.181,00</b>	<b>8.985.074,00</b>	<b>12.624.186,00</b>

<b>Passività</b>	<b>31/12/2009</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Capitale sociale	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Riserva di rivalutazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva legale	236,00	427,00	733,00	969,00	1.322,00
Altre riserve	4.484,00	8.119,00	13.934,00	18.408,00	25.119,00
Utile/perdita d'esercizio	3.828,00	6.119,00	4.712,00	7.063,00	-1.552.748,00
Soci c/ versam capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Patrimonio netto</b>	<b>488.548,00</b>	<b>494.665,00</b>	<b>499.379,00</b>	<b>506.440,00</b>	<b>-1.046.307,00</b>
Debiti a medio-lungo	0,00	0,00	938,00	65.790,00	383,00
Debiti a breve	6.138.288,00	4.060.719,00	6.329.569,00	7.840.756,00	11.709.054,00
Fornitori	965.674,00	628.298,00	512.578,00	480.721,00	1.534.955,00
Fondi per rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	320.625,00
Trattamento di Fine Rapp.	74.269,00	72.882,00	86.717,00	91.367,00	105.476,00
<b>Totale capitale di terzi</b>	<b>7.178.231,00</b>	<b>4.761.899,00</b>	<b>6.929.802,00</b>	<b>8.478.634,00</b>	<b>13.670.493,00</b>
Ratei e risconti	1.150,00	0,00	0,00		0,00
<b>Totale passività</b>	<b>7.667.929,00</b>	<b>5.256.564,00</b>	<b>7.429.181,00</b>	<b>8.985.074,00</b>	<b>12.624.186,00</b>


In via preliminare si rileva che, nel corso dell'esercizio 2013, gli accantonamenti operati dalla società e riferiti ad oneri tributari, INPS e rischi contrattuali per Euro 320.625, oltre alla svalutazione di crediti, unitamente ad un incremento dei costi della produzione che passano da Euro 1.961.372 nel 2012 ad Euro 4.171.716 nel 2013 a fronte di un incremento del valore della produzione di sole Euro 696.354, determinano una perdita di esercizio di Euro 1.552.748 con conseguente rilevante incremento della situazione debitoria (si vedrà in prosieguo l'analisi del conto economico).

L'analisi degli stati patrimoniali dei bilanci della società LI.TA. COSTRUZIONI SPA, relativi agli anni 2009-2010-2011-2012 e 2013, evidenzia una situazione di squilibrio finanziario soprattutto nel 2013, associato alla enorme difficoltà a portare all'incasso i crediti verso clienti.

Esaminiamo i principali indici della struttura finanziaria.

**Indice di copertura dell'attivo a lungo termine:** questo valore si ottiene rapportando la somma tra passivo a lungo termine e patrimonio netto con l'attivo a lungo termine e esprime la misura di come sia strutturato l'indebitamento in modo da verificare la coerenza temporale tra fabbisogni e fonti. In condizioni di equilibrio il rapporto dovrebbe essere pari ad 1, in modo tale che gli investimenti a lungo termine siano finanziati integralmente con fonti di pari durata temporale.

### COPERTURA ATTIVO A LUNGO




Dall'analisi dell'andamento dell'indice di copertura dell'attivo a lungo nel corso degli anni, emerge come la società abbia, progressivamente, peggiorato il proprio rapporto fonti/impieghi che tuttavia è negativo solo nel 2013.

**Indice di indebitamento:** questo valore è ottenuto rapportando il capitale investito con il patrimonio netto. Esso mette in evidenza il modo in cui il capitale investito è stato finanziato, distinguendo tra ricorso al capitale di terzi e capitale proprio. In condizioni di equilibrio finanziario ottimale il rapporto tra capitale investito e capitale proprio dovrebbe essere non superiore a 3. Come evidenziato dal grafico sottostante esso si assesta sempre su valori ben superiori all'equilibrio ed è in peggiorando nel corso degli anni, evidenziando quindi un crescente ricorso a finanziamenti di terzi. Si appalesa in tutta evidenza la crisi aziendale nel 2013.

Si rileva tuttavia che il dato 2013 è scarso di significato in quanto la società, stante la forte perdita di esercizio rilevata, espone un patrimonio netto negativo.


## INDICE DI INDEBITAMENTO



L'analisi combinata degli indici finanziari, nonché l'osservazione degli stessi nel corso degli esercizi sociali, consente di concludere che la società LI.TA. COSTRUZIONI SPA, risulta sbilanciata in termini di rapporto tra capitale di terzi e capitale proprio, con un indice di liquidità (che misura la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni a breve e brevissimo termine) al di sotto della soglia di equilibrio (valore 1).

La società è sottocapitalizzata da sempre, non essendo stato versato il capitale sociale per Euro 335.000,00.

In particolare:



In tale situazione la crisi del mercato che ha coinvolto la società LI.TA. COSTRUZIONI SPA, stante l'elevato peso dell'indebitamento, in presenza peraltro di scarsa redditività e scarsa liquidità, non ha consentito alla società di sostenere gli impegni assunti.

**6) NATURA E CAUSE DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DELL'IMPRESA**

In una situazione di squilibrio finanziario quale quella emersa nel 2013 e di costante modesta redditualità, la società LI.TA. COSTRUZIONI SPA ha accumulato indebitamento in quanto il flusso di entrate correnti era del tutto insufficiente per fare fronte ai propri impegni finanziari e gestionali.

Si riporta di seguito il conto economico riclassificato dei 5 esercizi in esame:

Denominazione conto	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.042.290,00	4.499.165,00	925.344,00	872.881,00	190.735,00
Var. delle rimanenze	2.230.050,00	-1.562.277,00	1.962.823,00	1.169.078,00	2.553.672,00
Incrementi di immob. per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi	1.662,00	20.216,00	9.957,00	12.933,00	6.839,00
<b>A) Valore della produzione</b>	<b>4.274.002,00</b>	<b>2.957.104,00</b>	<b>2.898.124,00</b>	<b>2.054.892,00</b>	<b>2.751.246,00</b>
materie prime, suss, merci	1.286.267,00	1.013.175,00	921.107,00	596.623,00	1.506.816,00
servizi	1.655.972,00	1.049.189,00	986.189,00	573.305,00	1.211.104,00
godimento beni di terzi	489.778,00	280.639,00	260.409,00	247.141,00	186.760,00
personale	735.239,00	515.152,00	561.916,00	463.617,00	631.728,00
Ammortamenti e svalutazioni	3.633,00	5.669,00	7.214,00	8.060,00	104.496,00
Variazione delle rimanenze	192,00	-501,00	-510,00	-497,00	33,00
altri costi (acc.ti e oneri div. di gestione)	67.995,00	41.879,00	75.384,00	73.123,00	530.779,00
<b>B) Totale costi produzione</b>	<b>4.239.076,00</b>	<b>2.905.202,00</b>	<b>2.811.709,00</b>	<b>1.961.372,00</b>	<b>4.171.716,00</b>
<b>Utile della gestione caratteristica (A-B)</b>	<b>34.926,00</b>	<b>51.902,00</b>	<b>86.415,00</b>	<b>93.520,00</b>	<b>-1.420.470,00</b>
proventi finanziari	3.706,00	6.263,00	2.931,00	7.305,00	7.412,00
oneri finanziari	39.647,00	24.590,00	41.402,00	66.432,00	82.343,00
utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	<b>-35.941,00</b>	<b>-18.327,00</b>	<b>-38.471,00</b>	<b>-59.127,00</b>	<b>-74.931,00</b>
<b>Utile al netto gestione finanziaria (A-B-C)</b>	<b>-1.015,00</b>	<b>33.575,00</b>	<b>47.944,00</b>	<b>34.393,00</b>	<b>-1.495.401,00</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Proventi straordinari	38.732,00	14.500,00	6.600,00	18.616,00	0,00
Oneri straordinari	0,00	1.826,00	2,00	0,00	39.729,00
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	<b>38.732,00</b>	<b>12.674,00</b>	<b>6.598,00</b>	<b>18.616,00</b>	<b>-39.729,00</b>
<b>Utile al netto gest. straordinaria (A-B-C-D-E)</b>	<b>37.717,00</b>	<b>46.249,00</b>	<b>54.542,00</b>	<b>53.009,00</b>	<b>-1.535.130,00</b>
Imposte sul reddito	33.889,00	40.130,00	49.830,00	45.946,00	17.618,00
<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>3.828,00</b>	<b>6.119,00</b>	<b>4.712,00</b>	<b>7.063,00</b>	<b>-1.552.748,00</b>

Com'è riscontrabile dal prospetto di raffronto dei dati economici sopra riportato, l'andamento economico della LI.TA. COSTRUZIONI SPA presenta dei risultati negativi già dall'esercizio 2009 (utile al netto della gestione finanziaria), i risultati positivi degli anni successivi, in linea con i modesti miglioramenti segnati dagli indici patrimoniali

poco sopra descritti, sono comunque minimi ed insufficienti, quindi, per ripianare il debito.

In sostanza, all'origine della situazione di crisi, oltre all'indebitamento aziendale, c'è anche la scarsa redditività della gestione "caratteristica" che vede un risultato già nel corso del 2009 a malapena sufficiente a soddisfare gli oneri finanziari.

	2009	2010	2011	2012	31/12/2013
<b>Valore della produzione in migliaia di Euro</b>	<b>4.274,00</b>	<b>2.957,10</b>	<b>2.898,12</b>	<b>2.054,89</b>	<b>2.751,25</b>

La produzione riusciva a generare un utile minimo a fine esercizio ma l'indebitamento e il forte ricorso al capitale di terzi era già al limite delle possibilità.



Conclusivamente, la crisi della società LI.TA. COSTRUZIONI SPA è conseguenza di una serie di fattori e circostanze interconnesse: un quadro di partenza in cui si registra un elevato grado di indebitamento ed una importante sottocapitalizzazione (non versato il capitale sociale per Euro 335.000) a cui si associa un periodo di forte crisi generale del mercato che determina una forte diminuzione della redditività delle commesse nonché una elevata difficoltà a riscuotere i crediti vantati verso i clienti tanto da far venir meno

la capacità di rientro degli investimenti effettuati, aggravatasi irreversibilmente negli ultimi esercizi.

## **7) CONDOTTA DEL DEBITORE**

Con la nuova formulazione dell'art. 160 L.F. di cui al D.L. n. 35 del 14 marzo 2005, è stato soppresso, tra i requisiti necessari per accedere alle procedure concorsuali minori, il requisito della meritevolezza, già previsto dall'art 160 nella precedente formulazione.

E' doveroso comunque aggiungere che, l'amministratore dell'impresa sembra aver agito nel rispetto dell'applicazione delle norme, cercando di salvare la propria azienda, con tutti i mezzi possibili, conservando gli assets aziendali mediante anche l'affitto di ramo di azienda, nel duplice obiettivo di tutelare il ceto creditorio e, allo stesso tempo, di salvaguardare il livello occupazionale.

In aziende di questo tipo le SOA e la squadra di lavoro sono un valore importante.

Infatti in data 24.01.2014 è stata affittata l'azienda alla società MG EDIL RENTAL GRUP Srl; l'affitto di azienda comprende anche n.9 cantieri, oltre agli impianti, attrezzature ed automezzi.

Il canone è di Euro 18.000,00 annui, ad oggi sembrerebbero non versati n.4 canoni, relativi alle mensilità di aprile, maggio, giugno e luglio 2014 come emerge dall'e/c inviato ai commissari in cui l'ultima fattura pagata è la n.4 del 03.03.2014.

Va precisato che nel corso delle attività svolte dai sottoscritti per la redazione dell'inventario e la raccolta dei dati necessari alla stesura della presente relazione, è emerso che:

- la contabilità aziendale appare tenuta in maniera formalmente corretta;
- risultano approvati dall'assemblea dei soci e depositati al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. i bilanci degli ultimi tre esercizi (2013-2012-2011);
- dall'esterno non sono emerse informazioni rilevanti sulla condotta del debitore da parte dei creditori della LI.TA. COSTRUZIONI S.P.A. nonostante che le stesse siano state richieste in sede di comunicazione ex art. 171 L.F..

Ad ogni modo i sottoscritti, salvo le osservazioni di cui infra, si riservano fin d'ora di riferire a questo Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 173 L.F., in relazione a fatti e circostanze che dovessero emergere anche successivamente al deposito della presente relazione e fino all'eventuale udienza di omologazione.

**8) PROPOSTA DEL DEBITORE**

Il concordato è proposto nella fattispecie del “concordato liquidatorio”, poiché prevede la cessione pro-soluto di tutto il patrimonio aziendale, trattasi in realtà di un piano in continuità aziendale indiretta perché, oltre alla liquidazione di tutte le poste attive, prevede anche l’incasso di affitti (d’azienda) per circa Euro 90.000 in cinque anni.

La proposta concordataria è formulata con riferimento alla situazione contabile al 28/02/2014. Tale situazione è stata rettificata dalla società debitrice per ricondurre i valori contabili di funzionamento ai presumibili valori di realizzo/estinzione propri di una liquidazione aziendale e detta operazione è stata realizzata anche attraverso l’ausilio di valutazioni proprie degli amministratori (ad. es. valutazione dei crediti) e con perizie sottoscritte da professionisti.

In particolare sono stati periziati gli immobili dall’Ing. Lorenzo Zandri (con perizia asseverata), i beni mobili dal P.I. Simone Lista e il Dott. Marco Luchetti di Fano (PU) ha provveduto a redigere la relazione di cui all’art. 161, comma 3, L.F..

Ne scaturiscono i seguenti quadri valutativi, rettificati ed aggiornati alla data del 27/11/2013:

ATTIVITA'	
Immobilizzazioni immateriali	€ 0,00
Immobilizzazioni materiali	€ 64.790,00
Altri beni strumentali	€ 0,00
Scorte di Magazzino	€ 427.084,00
Crediti verso clienti	€ 847.856,00
Altri crediti	€ 291.360,00
Disponibilità liquide	€ 320.098,00
Attivo derivante da scioglimento contratti di leasing	€ 566.442,00
canone di affitto di azienda (anni 5)	€ 90.000,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 2.607.630,00</b>

PASSIVITA'			
	PREDEDUZIONI	PRIIVILEGI	CHIROGRAFI
C/c e c/anticipi bancari			€ 1.358.467,00
Debiti commerciali		€ 327.167,00	€ 1.086.174,00
Debiti verso terzi			€ 2.126,00
Fondo TFR dipendenti		€ 86.166,00	
Debiti verso personale		€ 53.207,00	
Debito verso cassa edile		€ 11.102,00	
Debiti Tributarî: IVA		€ 347.264,00	
Debiti Tributarî: II.DD.		€ 123.195,00	
Debiti v/istituti di previdenza e assicurazione		€ 84.094,00	
fondo rischi ed imprevisti generici	€ 350.000,00		
Spese di giustizia	€ 269.322,00		
Spese di gestione post omologa	€ 114.027,00		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 733.349,00</b>	<b>€ 1.032.195,00</b>	<b>€ 2.446.767,00</b>

Da tale situazione patrimoniale assestata risulta che:

- l'ammontare delle prededuzioni è pari a Euro 733.349,00
- l'ammontare dei creditori privilegiati è pari a Euro 1.032.195,00;
- l'ammontare dei creditori chirografari è pari a Euro 2.446.767,00.

I valori sono stati arrotondati all'unità di Euro.

La società ha inoltre previsto un importo per spese di procedura, professionali ed imprevisti, spese relative alla cessione di beni e prestazioni di servizi maturati successivamente alla data di presentazione del ricorso suddiviso come segue:

Compenso Commissari Giudiziali	€ 80.482,00
Compenso Liquidatore Giudiziale	€ 0,00
Compenso Attestatore Dott. Luchetti	€ 64.480,00
Compenso Stimatore Sig. Lista Simone	€ 1.000,00
Compenso Stimatore Ing. Lorenzo Zandri	€ 1.560,00
Spese stima beni immobili	€ 8.000,00
Spese stima beni mobili	€ 2.000,00
Assistenza Legale e contabile	€ 111.800,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 269.322,00</b>

La società debitrice, nel ricorso ex art. 161, 2° e 3° comma, L.F. rileva: *"dalla situazione contabile si perviene alla situazione patrimoniale rettificata, utile ai fini concordatari, ove, come già rilevato, le poste dell'attivo vengono prudentemente valutate a criteri di liquidazione, secondo cautelari valori di realizzo, mentre le poste del passivo vengono*

*accolte al valore nominale ed integrate con specifici accantonamenti per rischi ed oneri futuri, ivi compresi quelli da sostenere nel corso della procedura*

*Vengono inoltre operate le compensazioni fra crediti e debiti in capo allo stesso soggetto”.*

La società, dopo aver valorizzato l’attivo al valore di presumibile realizzo, eliminando e/o stralciando tutte le poste con valenza meramente contabile ma prive di utilità o valore in funzione di una corretta ed effettiva rappresentazione in favore del ceto creditorio, riepiloga l’attivo concordatario in Euro 2.607.630,00, come sopra analiticamente descritto.

La società inoltre, nella rappresentazione del passivo “rettificato”, indica che *“...i debiti che risultano dalla situazione contabile al 28/02/2014, previa compensazione di crediti e debiti in capo allo stesso soggetto, vengono rideterminati nel loro ammontare al fine di adeguarli alla loro reale consistenza alla data di redazione della presente domanda”.*

Inoltre si precisa che per quanto riguarda i debiti assistiti da cause di prelazione (privilegio, pegno ed ipoteche), sono stati aumentati degli interessi legali (1,00%) commisurati per la durata della liquidazione concordataria individuata in un arco temporale complessivo di 5 anni dalla data di presentazione del ricorso.

In particolare dalle valutazioni effettuate dalla società, il piano viene proposto nei seguenti termini:

ATTIVO REALIZZABILE	€ 2.607.630,00
a dedurre: spese di procedura	-€ 269.322,00
a dedurre: spese di gestione post omologa	-€ 114.027,00
a dedurre: fondo rischi generico	-€ 350.000,00
<b>TOTALE DISPONIBILE PER I CREDITORI</b>	<b>€ 1.874.281,00</b>
a dedurre: pagamento creditori privilegiati	-€ 1.032.195,00
<b>RESIDUO PER I CREDITORI CHIROGRAFI</b>	<b>€ 842.086,00</b>
<b>TOTALE CREDITORI CHIROGRAFI</b>	<b>€ 2.446.767,00</b>
<b>PERCENTUALE DI SODDISFACIMENTO</b>	<b>34,42%</b>

Pertanto il debitore propone ai creditori il piano qui di seguito riassunto:

- La totale liquidazione dell'attività;
- l'assolvimento integrale delle spese di giustizia e dei crediti prededucibili;
- il pagamento integrale dei creditori prelatizi (ipotecari e privilegiati);
- il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 34,42%, fatti salvi i risultati della liquidazione;

Il piano di liquidazione fornisce inoltre una stima dei tempi di pagamento *"...mesi 60 (sessanta) dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione..."*

La proposta di concordato formulata come sopra esposta è stata corredata, in ossequio al dettato dell'art. 161, secondo comma, n. 3 della L.F., da una relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità di quanto proposto. Detta relazione, come già accennato, è stata redatta dal Dott. Marco Luchetti, commercialista con studio in Fano (PU), via Roma n. 152.

Il Dott. Marco Luchetti, dopo aver effettuato il riscontro analitico delle poste attive e passive della situazione di riferimento consegnata dalla LI.TA. COSTRUZIONI S.P.A. alla data del 28/02/2014, ha proceduto a rettificare, come già accennato e indicato precedentemente, le poste attive e passive sino ad ottenere la situazione finale al 28/02/2014 rettificata, posta a base della proposta di concordato dalla società debitrice, condividendone l'impostazione ed utilizzando un criterio a valore di liquidazione concordataria, rilasciando pertanto un parere di fattibilità favorevole.

In particolare, il suddetto professionista attesta:

*"[...]ritiene che i dati aziendali presi a riferimento per la predisposizione del piano di liquidazione della domanda di concordato preventivo siano veritieri [...].*

*Si ritiene inoltre che il sopradescritto piano di liquidazione debba ritenersi ragionevole e fattibile, e quindi idoneo al soddisfacimento dei creditori privilegiati in misura integrale, dei creditori in prededuzione e delle spese di procedura in misura integrale, nonché dei*

*creditori chirografari nella misura che sarà consentita dal realizzo delle attività, che si ritiene possa anche raggiungere la misura indicata dalla ricorrente”.*

**9) VALUTAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO**

I sottoscritti Commissari Giudiziali hanno assunto, quale base della propria verifica, una situazione patrimoniale contabile della società LI.TA. COSTRUZIONI S.P.A. in Liquidazione fornita dal liquidatore della società e redatta alla data del 30.04.2014, che si allega alla presente relazione (**ALL. 2**), la quale presenta, in sintesi, i seguenti valori:

<b>SITUAZIONE CONTABILE AL 30.04.2014</b>			
<b>ATTIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
Immobilizzazioni immateriali	€ 1.733,42	Debiti v/clienti	€ 9.621.378,33
Immobilizzazioni materiali	€ 30.821,74	TFR	€ 82.061,05
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0,00	Fornitori	€ 1.296.090,42
Rimanenze	€ 10.159.192,24	Fornitori per ft da ric.	€ 233.486,30
Crediti v/clienti	€ 943.404,22	Debiti verso personale	€ 43.288,66
Crediti v/banche per fin. Import	€ 0,00	Banche c/c e c/anticipi	€ 1.390.630,74
Soci c/sottoscrizioni	€ 335.000,00	Debiti Tributarî	€ 282.129,66
Effetti Attivi	€ 0,00	Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 71.808,98
Crediti diversi	€ 126.652,49	Altri debiti	€ 2.786,79
Attività finanziarie	€ 0,00	Fondi rischi	€ 320.625,02
Disponibilità liquide	€ 322.473,27	Patrimonio netto	-€ 1.388.132,08
Ratei e risconti	€ 36.876,49		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.956.153,87</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.956.153,87</b>

Ai fini della valutazione della proposta concordataria, gli importi indicati nella situazione contabile di cui sopra sono stati "assestati" con opportune integrazioni effettuate dai sottoscritti sulla base delle indicazioni del professionista incaricato dal Liquidatore, delle perizie presentate dalla società debitrice, dalle perizie redatte dal professionista incaricato dai Commissari, delle comunicazioni pervenute dai creditori e delle informazioni comunque assunte, per rendere i valori dell'attivo e del passivo quanto più possibile prossimi a quelli di realizzo/estinzione, tenuto conto anche delle variazioni intervenute successivamente alla presentazione della domanda di concordato.

Per la valutazione dei beni immobili i sottoscritti Commissari Giudiziali hanno ritenuto opportuno la nomina di un perito di parte, nella persona dell'Arch. Della Chiara Davide Massimo dello studio Mètis e Technè di Pesaro.

Per la valutazione delle immobilizzazioni materiali, oggetto del contratto di affitto di azienda, i sottoscritti non hanno ritenuto opportuno provvedere alla nomina di un perito stimatore per le motivazioni che verranno illustrate in seguito.

Si precisa che i sottoscritti hanno provveduto innanzitutto a verificare la corrispondenza dei valori esposti nella situazione al 30/04/2014 con le risultanze delle scritture contabili richiedendo altresì i documenti contabili originari ritenuti necessari. Quindi sono stati effettuati gli opportuni assestamenti e le integrazioni ai valori contabili.

Detti assestamenti ed integrazioni vengono di seguito indicati e motivati, giungendo quindi ai valori di stima assunti ai fini della valutazione della proposta concordataria, e di seguito vengono illustrati.

Si procede all'esame innanzitutto delle attività.

#### **ATTIVITA'**

##### **- Immobilizzazioni Immateriali**

Tale posta, costituita esclusivamente da software già azzerata in sede di proposta concordataria è stata confermata dai sottoscritti, pertanto il valore è pari ad **Euro zero**.

##### **- Immobilizzazioni Materiali**

Tale posta è indicata nella situazione patrimoniale al 30/04/2014 in Euro 30.822,00 al netto dei fondi di ammortamento è stata valutata, in sede di proposta concordataria dal P.I. Simone Lista in Euro 64.790,00.

Il valore totale delle immobilizzazioni materiali **in proprietà** è suddivisibile in tre macro-classi:

1. **Automezzi**, oggetto di perizia da parte P.I. Simone Lista, redatta in sede di deposito del ricorso ex art.160 e seguenti L.F. e valutati per complessivi **Euro 52.850**.

Il prezzo di stima, a parere degli scriventi, risulta essere congruo con i valori di mercato perciò si è ritenuto, al fine di limitare le spese di procedura, non

indispensabile delegare una ulteriore perizia; tali beni sono oggetto di contratto di affitto sottoscritto con la società MG Edil Rental Group Srl, contratto avente durata sino al 23.01.2020 .

2. **Attrezzature**, oggetto di perizia da parte P.I. Simone Lista, redatta in sede di deposito del ricorso ex art.160 e seguenti L.F. e valutati per complessivi **Euro 10.560.**

Il prezzo di stima, a parere degli scriventi, risulta essere congruo con i valori di mercato perciò si è ritenuto, al fine di limitare le spese di procedura, non indispensabile delegare una ulteriore perizia; tali beni sono oggetto di contratto di affitto sottoscritto con la società MG Edil Rental Group Srl, contratto avente durata sino al 23.01.2020, pertanto non è possibile effettuare la vendita prima, né si ritiene che abbiano i sopra indicati valori fra 6 anni.

3. **Mobili di Ufficio**, oggetto di perizia da parte P.I. Simone Lista, redatta in sede di deposito del ricorso ex art.160 e seguenti L.F. e valutati per complessivi **Euro 1.380.**

Il prezzo di stima, a parere degli scriventi, risulta essere congruo con i valori di mercato perciò si è ritenuto, al fine di limitare le spese di procedura, non indispensabile delegare una ulteriore perizia; tali beni sono oggetto di contratto di affitto sottoscritto con la società MG Edil Rental Group Srl, contratto avente durata sino al 23.01.2020;

In merito i sottoscritti rilevano che in data 09.06.2014 è pervenuta offerta di acquisto dei beni di cui sopra, da parte dell'Avv. Marcello per conto di MG Edil Rental Group Srl al prezzo di Euro 40.000,00 oltre iva, pagabili in n.24 rate mensili di pari importo (**ALL.3**), dilazione senza interessi, non garantita.

Stante quanto sopra i sottoscritti hanno ritenuto di attribuire a tali beni il valore di **Euro 40.000,00;**

- **Rimanenze**

Trattasi di rimanenze di lavori in corso su ordinazione e di immobili di proprietà ricevuti in permuta quale pagamento di precedenti contratti di appalto di lavori pubblici.

Tale posta attiva rappresenta una criticità della domanda di concordato in quanto, nella proposta concordataria, la voce "lavori in corso su ordinazione" viene portata in compensazione del debito vantato verso clienti per anticipi versati determinando un saldo attivo, al netto di un ulteriore fondo rischi di Euro 99.500 stanziato sul cantiere di "Minerbio", pari ad Euro 325.884.

Fermo restando che l'art.169 L.F. richiama, in materia di compensazioni tra crediti e debiti, l'art.56 L.F. che regola la compensazione nel fallimento, ammettendo quindi la compensazione per quei crediti e debiti "*ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento*" e pertanto con effetto *ex tunc*, cioè determinando l'estinzione dei contrapposti crediti all'atto della coesistenza degli stessi che, per presupposto, deve essere anteriore alla procedura, come nel caso in esame, sorge il problema della verifica della effettiva possibilità di incasso dei crediti residui post compensazione nonché della congruità dei fondi stanziati.

In merito si rileva che nella proposta concordataria i cantieri che vantano ancora crediti incassabili sono 4 e cioè:

- Il cantiere di Minerbio per Euro 189.813 (al netto del fondo svalutazione di Euro 99.500);
- Il cantiere di Porto Viro per Euro 126.088;
- Il cantiere di Burago di Molgora per Euro 8.857;
- Il cantiere di Cantiano per Euro 1.131;

E' necessario in merito sottolineare quanto affermato in sede di ricorso ex art.160 L.F. e cioè "*che i contratti pubblici relativi ai cantieri di Porto Viro e Minerbio prevedevano la*

*sostituzione parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto mediante trasferimento alla LI.TA. COSTRUZIONI SPA in liquidazione della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice" ma, per volontà della debitrice "è intenzione veder risolti i contratti per fatto e colpa esclusivi delle stazioni appaltanti, con conseguente risarcimento del danno e pagamento delle opere già realizzate".*

Sul punto si rileva inoltre che in data 30.07.2014 è poi pervenuta ai sottoscritti a mezzo pec, comunicazione a firma dell'Avv. Mario Testa, legale del comune di Porto Viro che intimava alla società debitrice di mettere a disposizione le chiavi di accesso ai cantieri e rilevava *"l'inesatta ed incompleta esecuzione delle opere appaltate, l'illegittima sospensione dei cantieri ed il conseguente ritardo nell'esecuzione dei lavori [...] hanno causato e tutt'ora causano all'Amministrazione danni ingentissimi, che nello stato si quantificano provvisoriamente in Euro 1.500.000,00 [...]"* .

E' quindi palese, la volontà del Comune di Porto Viro di non corrispondere le somme, a detta delle debitrice istante, dovute.

Detta affermazione è stata poi contestata dall'Avv. Marcello per conto della società debitrice con sua del 01/08/2014.

Fermo restando che la società debitrice dovrà porre in essere ogni azione possibile atta al recupero delle stesse, in questa sede, i sottoscritti, per prudenza, hanno ritenuto di **svalutare del 50% il credito verso il Comune di Porto Viro e di confermare sostanzialmente il credito verso il Comune di Minerbio.**

Per quanto riguarda i crediti verso il comune di Burago di Molgora e verso il comune di Cantiano, stante l'esiguità degli importi, i sottoscritti, per prudenza, hanno ritenuto di **svalutare integralmente detti crediti.**

Per quanto concerne l'immobile di proprietà, sito nel comune di Felonica (MN), Via Garibaldi n.17, lo stesso è stato oggetto di valutazione dal parte del perito incaricato dalla procedura, Arch. Davide Massimo Della Chiara (**ALL.4**).

Trattasi essenzialmente di unità immobiliare residenziale, con annesso terreno, sita nel Comune di Felonica (MN), in Via Garibaldi n°17, censito al N.C.E.U. di Felonica Foglio 9, particella 18 sub 1-2-3-4-5 e censito (per quanto concerne il terreno) al N.C.T. di Felonica Foglio 9, particella 17.

Stante quanto sostenuto dal perito della procedura, i sottoscritti ritengono congruo attribuire a tale bene un valore pari ad **Euro 54.400,00**;

Stante quanto sopra, ai soli fini della presente relazione, il valore delle "rimanenze" è così riassumibile:

CANTIERE	RIMANENZE	CLIENTI C/ANTICIPI	VARIAZIONI	TOTALE
IMMOBILE DI FELLONICA	€ 112.430,01		-€ 58.030,01	€ 54.400,00
COMUNE DI POTENZA PICENA	€ 267.232,31	-€ 267.232,31	€ 0,00	€ 0,00
COMUNE DI MINERBIO	€ 703.479,25	-€ 414.165,93	-€ 99.500,00	€ 189.813,32
COMUNE DI CANTIANO	€ 226.189,51	-€ 225.058,64	-€ 1.130,87	€ 0,00
COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA	€ 380.000,00	-€ 371.143,90	-€ 8.856,10	€ 0,00
COMUNE DI PORTO VIRO	€ 1.968.544,92	-€ 1.842.456,31	-€ 63.044,31	€ 63.044,30
COMUNE DI SPOLETO	€ 804.167,61	-€ 804.167,61	€ 0,00	€ 0,00
COMUNE DI VILLANOVA FORRU	€ 135.000,00	-€ 135.004,92	€ 4,92	€ 0,00
COMUNE DI NORCIA	€ 58.238,79	-€ 58.238,79	€ 0,00	€ 0,00
COMUNE DI PIAGGE	€ 1.020.000,10	-€ 1.020.000,10	€ 0,00	€ 0,00
COMUNE DI BARUMINI	€ 601.891,47	-€ 601.891,47	€ 0,00	€ 0,00
PORTO DI ANCONA	€ 50.000,00	-€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
COMUNE DI MINERBIO	€ 21.021,87	-€ 21.021,87	€ 0,00	€ 0,00
COMUNE DI NORCIA	€ 505.713,37	-€ 505.713,37	€ 0,00	€ 0,00
COMUNE DI ANCONA	€ 3.305.283,13	-€ 3.305.283,11	€ 0,00	€ 0,02
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.159.192</b>	<b>-€ 9.621.378</b>	<b>-€ 230.556</b>	<b>€ 307.258</b>

- **Crediti verso clienti ed altri crediti**

I crediti verso clienti, nella proposta concordataria, ammontano ad Euro 942.062 al netto di un fondo svalutazione crediti di Euro 42.377 e della totale svalutazione del credito verso il comune di Spoleto (Euro 43.669) poiché incassato successivamente al 28/02/2014.

Detto importo è stato poi ulteriormente svalutato del 10% così da determinare un saldo di Euro 847.856.

Nella situazione contabile consegnata ai sottoscritti, alla data del 30/04/2014, il credito verso clienti risulta pari ad Euro 943.404,22 al netto del fondo svalutazione crediti pari ad Euro 42.376 e della riscossione di Spoleto; di detto totale Euro 779.154 sono verso il comune di Porto Viro.

I sottoscritti, rilevato che la società ritiene incassabili detti crediti hanno ritenuto di svalutare la voce "crediti verso clienti" del 20% con esclusione del credito verso il comune di Porto Viro, per il quale si è ritenuto di applicare una svalutazione del 50%, in linea con quanto esposto nel paragrafo precedente e dei crediti verso l'impresa di costruzioni Mentucci Aldo Srl per Euro 50.000,00 e verso la MG Edil Rental Group Srl per Euro 2.318,00, incassati successivamente al 30.04.2014, per i quali si è ritenuto di non applicare alcuna svalutazione, **stimando un valore di realizzo pari ad Euro 531.441.**

- **Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

Trattasi dei crediti verso soci per versamenti decimi di capitale sociale non ancora eseguiti per Euro 335.000,00 e così ripartiti:

I.C.G. Srl	Euro 317.000;
Lindi Carlo	Euro 18.000;

In merito si rileva che i sottoscritti con comunicazione del 21.05.2014 hanno invitato I.C.G. Srl ed il Sig. Lindi Carlo al versamento di quanto dovuto.

I.C.G. Srl ed il Sig. Lindi Carlo tramite il loro legale, Avv. Nicolò Marcello, con comunicazione del 09/06/2014, hanno dichiarato di "non essere in grado – al momento – di versare o garantire il versamento della propria quota di capitale sociale"; si rileva che nel piano di concordato è previsto il versamento del 50% delle somme dovute a detto titolo.

Alla luce di quanto sopra i sottoscritti, al solo fine della presente relazione, ritengono di dover svalutare detta posta integralmente, fermo restando che la società debitrice dovrà porre in essere ogni azione possibile atta al recupero di dette somme.

- **Crediti diversi**

Trattasi di crediti erariali per Euro 122.966,47 così analiticamente riassumibili:

- Erario c/IVA Euro 106.323,47;
- Erario c/ IRES a Rimborso oltre 12 mesi Euro 16.643,00;

di crediti per depositi cauzionali per Euro 690,13, di crediti per acconti a collaboratori per Euro 613,35 e di crediti per acconti versati alla cassa edile per Euro 2.382,54;

I sottoscritti commissari, tenuto conto della attestazione del perito Dott. Luchetti, hanno ritenuto opportuno considerare come riscuotibile il solo credito verso l'erario pari ad **Euro 122.966,47**, svalutando integralmente le altre poste.

- **Disponibilità liquide**

Trattasi delle disponibilità in cassa e dei depositi bancari così analiticamente suddivise:

- c/c acceso presso la veneto Banca Euro 322.465,33;
- cassa contanti Euro 7,94;

L'importo delle disponibilità liquide è assunto al **valore nominale di Euro 322.473,27**.

- **Beni in leasing**

- **Leasing immobiliari**

Per quanto riguarda invece gli immobili in locazione finanziaria, che non risultano iscritti nella situazione contabile al 30/04/2014, trattandosi di beni di proprietà di terzi, gli stessi sono stati oggetto di perizia da parte del consulente nominato dalla procedura, Arch. Davide Massimo Della Chiara (**ALL.4**), e valutati, per quanto riguarda l'immobile sito in Fano (PU), via Gozzi n.17, per Euro 87.690,00 e per quanto riguarda l'immobile sito in Fano (PU), via Ugo La Malfa n.7/b per Euro 594.450. Al riguardo occorre però considerare che la società di leasing (in entrambi i casi Medioleasing spa) vanta rilevanti

crediti (Euro 128.938) per canoni scaduti e a scadere nonché per riscatto, che occorre detrarre dal valore dei beni al fine di verificare se dalla loro vendita sia possibile conseguire introiti a favore del concordato.

In merito i sottoscritti rilevano che in giurisprudenza vengono tradizionalmente distinte due tipologie di locazioni finanziarie:

1) Il leasing caratterizzato dallo scopo di godimento, nel quale la durata del contratto viene commisurata all'ammortamento economico del bene, di cui le parti prevedono all'esito il completo deperimento, ove l'opzione finale d'acquisto costituisce un'opportunità di valore nominale sostanzialmente equivalente al valore reale;

2) Il leasing traslativo, caratterizzato invece dalla permanenza di un valore residuo del bene alla scadenza del contratto, sensibilmente superiore all'importo dell'opzione, assimilabile all'acquisto con riserva di proprietà.

Trattasi di due situazioni con interpretazioni giurisprudenziali sensibilmente differenti tra loro.

In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore nel primo caso (leasing di godimento) va esclusa la retroattività dell'effetto risolutivo ex art. 1456 c.c. e la concedente ha diritto di incamerare i canoni maturati prima della risoluzione; nel secondo caso (leasing finalizzato al trasferimento del bene locato), posto che i canoni scontano una corrispettività ulteriore al semplice godimento del bene, in quanto anticipano la prestazione finale della controparte, si applica la regola dell'effetto retroattivo, in modo da coinvolgere anche i canoni già versati, salva la necessità di accordare al proprietario l'equo compenso previsto dall'art. 1526 c.c. per il godimento del cespite, oltre al risarcimento del danno.

L'importo dei canoni (interessi compresi) rappresenta, di fatto, un mero acconto sul prezzo finale, per cui il valore globale dei canoni corrisponde al valore complessivo del bene mentre la conservazione della proprietà del bene in capo al finanziatore fino alla

scadenza del contratto indica lo scopo di garanzia rispetto alla riscossione di tutti i canoni (Cfr. Cassazione civile, sez. unite, n. 65/1993 e Cassazione civile, sez. II sent. N.888 del 17/01/2014).

Non vi è dubbio che, nel nostro caso, i leasing in essere devono essere qualificati come leasing traslativi, posto che gli immobili di cui sono oggetto hanno un valore attuale molto superiore rispetto al prezzo di riscatto.

In poche parole l'utilizzatore inadempiente ha l'obbligo di restituzione del bene ed ha diritto a sua volta alla restituzione delle rate pagate (interessi compresi) salvo l'equo indennizzo, o comunque, se il valore del bene alla data odierna è inferiore al valore di acquisto, come nel nostro caso, del differenziale tra il valore del bene ed il debito residuo.

Nel prospetto che segue si procede a recepire il valori dei beni in leasing riportando anche il debito residuo nei confronti del concedente e detraendolo al fine di poter individuare con maggiore correttezza l'eventuale valore "spendibile" ai fini della proposta concordataria:

Descrizione	Soc. leasing	numero contratto	Valore perizia	Debito residuo	Valore netto
Immobile sito in Fano (PU), via Ugo La Malfa	Medioleasing Spa	68634	€ 594.450,00	€ 115.997,00	€ 478.453,00
Immobile sito in Fano (PU), via Gozzi	Medioleasing Spa	68636	€ 87.690,00	€ 12.941,00	€ 74.749,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 682.140,00</b>	<b>€ 128.938,00</b>	<b>€ 553.202,00</b>

Per quanto sopra risulta che, poiché il debito complessivo nei confronti della società di leasing, è pari ad Euro 128.938 rispetto ad un valore di presunto realizzo di Euro 682.140,00, risulta congruo stimare la somma ottenibile dalla retrocessione di detti beni alla società di leasing **pari ad Euro 553.202**.

L'Avv. Marcello ha comunicato che non sono in corso, ad oggi, trattative con Medioleasing Spa concernenti la definizione dei contratti.

- **Leasing mobiliare**

Trattasi del leasing mobiliare sottoscritto con la società Centro Leasing Spa e riguardante l'autovettura Audi A8 3.0 TDI del 2010 targata EF 442 PG, valutata dal perito della società debitrice in sede di ricorso ex art.160 L.F., P.I. Simone Lista, in Euro 31.000,00.

I sottoscritti ritengono tale valutazione congrua, stante anche le offerte sul mercato di macchine simili ma, rilevato che il debito residuo verso la società di leasing è pari ad Euro 31.058,77, il potenziale valore di tale bene è pari ad **Euro zero**.

- **Canoni di affitto di azienda**

Trattasi degli introiti derivanti dall'incasso dei canoni di affitto di azienda residui al 30.04.2014 sino alla scadenza (26.01.2020) per un importo pari ad Euro 1.500,00 mensili, in esecuzione del contratto di affitto di azienda sottoscritto in data 24/01/2014 con la società ME Edil Rental Group Srl (contratto allegato alla proposta concordataria).

In merito si rileva che, nella proposta concordataria, tale posta è stata valutata pari ad Euro 90.000,00 (ossia pari a 5 anni di canoni) in previsione di una minore durata della procedura concordataria stessa, i sottoscritti pertanto ritengono di mantenere per detta posta un valore di **Euro 90.000,00**.

Si rileva tuttavia che, ad oggi, risultano non pagati N.4 canoni per un importo di Euro 6.000,00 oltre iva.

Le altre voci dell'attivo sono state, dai sottoscritti commissari, integralmente svalutate poiché non rappresentanti attività liquidabili.

Stante quanto sopra, le attività sono così riassumibili:

ATTIVO			
	VALORI CONTABILI	RETTIFICHE	VALORI DI REALIZZO
Immobilizzazioni immateriali	€ 1.733	-€ 1.733	€ 0
Immobilizzazioni materiali	€ 30.822	€ 9.178	€ 40.000
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0	€ 0	€ 0
Rimanenze	€ 10.159.192	-€ 9.851.935	€ 307.258
Crediti v/clienti	€ 943.404	-€ 411.963	€ 531.441
Attivo derivante da contratti di leasing	€ 0	€ 553.202	€ 553.202

Soci c/sottoscrizioni	€ 335.000	-€ 335.000	€ 0
Crediti diversi	€ 126.652	-€ 3.686	€ 122.966
Canoni di affitto di azienda	€ 0	€ 90.000	€ 90.000
Disponibilità liquide	€ 322.473		€ 322.473
Ratei e risconti	€ 36.876		€ 36.876
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.956.154</b>	<b>-€ 9.951.937</b>	<b>€ 2.004.217</b>

## **PASSIVITA'**

Con riferimento alle passività i sottoscritti commissari premettono innanzitutto che le stesse sono state rettificate sia sulla base di un accurato esame delle diverse posizioni debitorie, come di seguito illustrato, sia tenendo conto degli estratti conto pervenuti dai creditori. Nei casi in cui sono presenti delle differenze rispetto ai valori contabili (in generale, tuttavia, non sono emerse differenze di rilievo), si è proceduto ad assumere, prudenzialmente, l'importo di maggiore entità; per la valutazione del privilegio dichiarato dal creditore i sottoscritti hanno preso in esame la documentazione inviata dagli stessi in sede di dichiarazione di credito, degradando in chirografo eventuali creditori privilegiati mancanti dei relativi documenti giustificativi; per i creditori che non hanno proceduto all'invio della propria dichiarazione di credito, i sottoscritti hanno preso come riferimento le risultanze previste nella domanda di concordato.

Quanto sopra, tuttavia, vale esclusivamente ai fini della valutazione della proposta concordataria, rimanendo impregiudicato il diritto della società a far valere nei confronti dei creditori eventuali eccezioni in ordine all'importo del credito e al grado di privilegio.

Si procede ora all'esame delle passività. I valori sono espressi in unità di euro.

### **- Debiti verso banche per c/c e c/anticipi**

Nella situazione contabile al 30/04/2014 i debiti verso banche per c/c e c/anticipi sono indicati per complessive Euro 1.390.631.

Sulla base dei riscontri effettuati e della documentazione pervenuta dagli istituti di credito, l'importo complessivo dei debiti verso banche è determinato in complessive **Euro 1.366.520 in chirografo (sono fatte salve eventuali azioni del debitore per recuperare depositi o pegni incamerati da banche creditrici).**

BANCHE C/C e C/ANTICIPI	VALORE CONTABILE	CREDITO DICHIARATO	IMPORTO ASSUNTO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
Unicredit Banca c/c 500067969	€ 10.057		€ 10.057		€ 10.057
Unicredit Banca c/c 102008265	€ 388		€ 388		€ 388
Unicredito Banca c/c 406712,46	€ 332.364		€ 332.364		€ 332.364
Banca Marche c/c 788	€ 117.837	€ 100.143	€ 100.143		€ 100.143
Banca Marche c/c 863	€ 768.852	€ 768.852	€ 768.852		€ 768.852
BNL Ag. di Fano c/c 782	€ 161.133	€ 154.717	€ 154.717		€ 154.717
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.390.631</b>	<b>€ 1.023.712</b>	<b>€ 1.366.520</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 1.366.520</b>

**- Debiti verso fornitori**

I debiti verso fornitori, quali risultano dalla situazione contabile al 30/04/2014, ammontano nominalmente ad Euro 1.296.090.

I debiti per fatture da ricevere ammontano nominalmente ad Euro 233.486.

Complessivamente, comprendendo anche le fatture da ricevere, i debiti verso fornitori, quali risultano dalla situazione contabile al 30/04/2014, ammontano ad Euro 1.529.576.

I debiti fornitori tenuto conto delle comunicazioni pervenute dai fornitori, vengono ricondotti a complessive Euro 1.624.144, di cui Euro 467.124 in privilegio ed Euro 1.153.020 in chirografo, come analiticamente indicati nel prospetto che segue:

FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	VALORE CONTABILE	CREDITO DICHIARATO	IMPORTO ASSUNTO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
AVV. NICOLO' MARCELLO	€ 125.173		€ 125.173	€ 125.173	
RAG. FRANCESCO FALCIONI	€ 52.000	€ 63.440	€ 63.440	€ 63.440	
CINZIA MARINI	€ 3.149		€ 3.149	€ 3.149	
DOTT. ENRICO FRATTINI	€ 2.773	€ 3.383	€ 3.383	€ 3.383	
DOTT. BALDARELLI	€ 1.560		€ 1.560	€ 1.560	
ING. LORENZO ZANDRI	€ 1.560		€ 1.560	€ 1.560	
STUDIO GUERRA & ASSOCIATI SRL	€ 1.265	€ 1.538	€ 1.538	€ 1.538	
EUROPAV	€ 1		€ 1	€ 1	
NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL	€ 38.684	€ 0	€ 0		€ 0
GOVONI SEGNALETICA SRL	€ 1.978	€ 2.764	€ 2.764		€ 2.764
CALCESTRUZZI SPA	€ 1.779	€ 1.179	€ 1.779		€ 1.779
IL CONDOM. DI SPERANDIO NILVANA	€ 742		€ 742		€ 742
VETRERIA NUOVA D. MORDINI	€ 0		€ 0		€ 0
STUDIO GUERRA & ASSOCIATI SRL	€ 2.245	€ 3.105	€ 3.105		€ 3.105
FER.COMM DI PERUGINI FILIPPO	€ 0		€ 0		€ 0
CONDOMINIO TOMBACCIA	€ 577		€ 577		€ 577
<b>TOTALE FATTURE DA RICEVERE</b>	<b>€ 233.486</b>	<b>€ 75.409</b>	<b>€ 208.771</b>	<b>€ 199.804</b>	<b>€ 8.967</b>

FORNITORI	VALORE CONTABILE	CREDITO DICHIARATO	IMPORTO ASSUNTO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
EUROPAV SRL	€ 37.735	€ 37.735	€ 37.735	€ 37.735	
LAMPLAST SNC DI REMIA E. & C.	€ 27.379	€ 27.567	€ 27.567	€ 27.567	
VETRERIA NUOVA DI MORDINI SALVATORE	€ 16.462	€ 16.462	€ 16.462	€ 16.462	
EDILFERRO SRL	€ 14.440		€ 14.440	€ 14.440	
F.LLI NDREU DI NDREU FATOS & C. SNC	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.500	
FALEGNAMERIA LIGI PAOLO	€ 11.500		€ 11.500	€ 11.500	
METALLIC EVOLUTION SRL	€ 10.215		€ 10.215	€ 10.215	
VITA IN SICUREZZA SRL	€ 9.394	€ 9.394	€ 9.394	€ 9.394	
B.E. IMPIANTI DI BACCIAGLIA EMANUELA	€ 9.000		€ 9.000	€ 9.000	
CICAI MARCHE SOC.COOP.CONTS	€ 8.699		€ 8.699	€ 8.699	
IDRO COMFORT SNC	€ 8.000	€ 12.417	€ 12.417	€ 12.417	
BETONEDIL SRL	€ 7.481	€ 7.481	€ 7.481	€ 7.481	
BIASON GROUP SRL	€ 6.730	€ 6.730	€ 6.730	€ 6.730	
GRANDI VENERINO	€ 4.697	€ 4.697	€ 4.697	€ 4.697	
FOIS & PUDDU SNC	€ 4.549		€ 4.549	€ 4.549	
GUERRA ROBERTO	€ 4.275	€ 5.075	€ 5.075	€ 5.075	
EDIL MAGIC DI SIGNOR DANIELA	€ 4.205	€ 4.795	€ 4.795	€ 4.795	
EDIL FERRO SAS DI TRAPANI FRANCESCO &C.	€ 3.834	€ 3.834	€ 3.834	€ 0	€ 3.834
SORTINO SALVATORE	€ 3.548		€ 3.548	€ 3.548	
MARMIFERA FANESE SNC DI MANNA BARBARA &C	€ 2.923	€ 2.923	€ 2.923	€ 2.923	
BARBARA PALLAMONDI	€ 2.849	€ 3.383	€ 3.383	€ 3.383	
SORGIA IGNAZIO LUIGI PERITO IND.LE EDILE	€ 2.839		€ 2.839	€ 2.839	
PATRIGNANI SRL LAVORAZIONE ALLUM.E F	€ 2.698	€ 2.698	€ 2.698	€ 2.698	
EDILMODERNA DI ZANELLATO PRIMO E C.SNC	€ 2.667		€ 2.667	€ 2.667	
C&C S.n.c. di CARBONE R. e CHIRIZZI T.	€ 2.250		€ 2.250	€ 2.250	
AGRISCAVI DI BELLAN LUCA	€ 2.120		€ 2.120	€ 2.120	
TROGU PIETRO	€ 1.565		€ 1.565	€ 1.565	
MANDOLINI NICOLA	€ 1.540		€ 1.540	€ 1.540	
DITTA TREVISAN GEOM. AMPELIO	€ 1.529		€ 1.529	€ 1.529	
STUDIO LEGALE AVV.NICOLO'MARCELLO	€ 1.504		€ 1.504	€ 1.504	
CARPENTERIA METALLICA NUVOLETTO ANTONIO	€ 1.464	€ 1.464	€ 1.464	€ 1.464	
EUSEBI SERVICE SRL	€ 1.400	€ 1.400	€ 1.400	€ 1.400	
GRILLO ERNESTO	€ 1.333		€ 1.333	€ 1.333	
COOPERATIVA EDILE SERMIDESE SOC.COOP.ARL	€ 1.195		€ 1.195	€ 1.195	
MARINELLI SIMONE	€ 1.100		€ 1.100	€ 1.100	
P.M.G. DI PANNACCIO GIORGIO	€ 1.035		€ 1.035	€ 1.035	

ISOCLIMA 2 DI POLEI GIANLUCA & C. SAS	€ 1.020	€ 1.020	€ 1.020	€ 1.020	
B.S. SERVICE DI BERTINI STEFANO	€ 845	€ 845	€ 845	€ 693	€ 152
RONCONI SCAVI SNC	€ 798		€ 798	€ 798	
IDROCENTRO SPA	€ 658	€ 20.441	€ 20.441	€ 20.441	
R.P.C. F.LLI RONDINA E PIERINI S.N.C.	€ 531	€ 531	€ 531	€ 531	
TECNOSETTE SNC di ANNIBALINI-MENCUCCHI & C	€ 525		€ 525	€ 525	
GEODELTA GEOPHYSICAL ANALYSIS STUDIO	€ 455		€ 455	€ 455	
PAGNETTI PAOLO	€ 454	€ 454	€ 454	€ 454	
TRATTORIA AL BACINO DI BELLAN ORIELLA	€ 360	€ 372	€ 372	€ 372	
AUTOTRASPORTI GERVASONI SNC DI GERVASONI	€ 317		€ 317	€ 317	
CEME-FORM SRL	€ 312		€ 312	€ 312	
AUTOTRASPORTI SCAVI MOSANER OSVALDO SRL	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	
NUOVA ETA BETA SERIGRAFIA DI S. & C. SNC	€ 181	€ 186	€ 186	€ 186	
MILANO CONDENSAZIONE SRL	€ 150		€ 150	€ 150	
TONUCCI BRUNO & C. SNC	€ 108		€ 108	€ 108	
PUBBLY SYSTEM SNC DI BELTRAME L.&S.	€ 98		€ 98	€ 98	
ELETTRO SYSTEMS SNC	€ 79		€ 79	€ 79	
IDEAL CERAMICHE S.R.L.	€ 21.332		€ 21.332		€ 21.332
CALCESTRUZZI S.P.A	€ 49.751	€ 49.751	€ 49.751		€ 49.751
ORMO SNC DI BIAGIARELLI UMBERTO & C.	€ 2.305		€ 2.305		€ 2.305
ARTURO MANCINI SRL	€ 9.499		€ 9.499		€ 9.499
IL CANTIERE S.R.L	€ 36.444	€ 36.444	€ 36.444		€ 36.444
CONSULTEKNE S.A.S. DI CARBONI LUIGI & C	-€ 3		€ 0		€ 0
COLABETON SPA	€ 7.095		€ 7.095		€ 7.095
SINTEXCAL SPA	€ 202.263	€ 202.263	€ 202.263		€ 202.263
STUDIO GUERRA & ASSOCIATI SRL	€ 3.105		€ 3.105		€ 3.105
OMAD SRL RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI	€ 247		€ 247		€ 247
GRUPPO F.LLI SECCHIAROLI SRL	€ 17.324	€ 17.367	€ 17.367		€ 17.367
PIETRE NATURALI MACHEDA SRL	€ 17.938		€ 17.938		€ 17.938
MARIANI & C. SRL	€ 8.349	€ 8.391	€ 8.391		€ 8.391
LEGNOTECH SRL	€ 55.900	€ 55.900	€ 55.900		€ 55.900
AXITEA SPA (EX SICURGLOBAL)	€ 2.006		€ 2.006		€ 2.006
CO.GE.A.-CONSORZIO GENERALE APPALTI	-€ 860		€ 0		€ 0
CENTRO DELL'ISOLANTE SRL	€ 3		€ 3		€ 3
REMATARLAZZI SPA	€ 28.664	€ 28.664	€ 28.664		€ 28.664
POLO ELETTROFORNITURE SPA	€ 34.203	€ 34.203	€ 34.203		€ 34.203
PADERNO SRL	-€ 1.000		€ 0		€ 0

ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	-€ 569		€ 0	€ 0
TELECOM ITALIA SPA	-€ 407		€ 0	€ 0
LI.TA. IMPIANTI SRL	-€ 12.571		€ 0	€ 0
LI.TA. COSTRUZIONI SRL	-€ 506		€ 0	€ 0
CONDOMINIO FLAMINIO	€ 0	€ 3.790	€ 3.790	€ 3.790
FRENDIA GROUP SRL	€ 634		€ 634	€ 634
CMC COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL	€ 10.684	€ 15.538	€ 15.538	€ 15.538
MGA DI ONNIS MARIO & C. SAS	-€ 5.001		€ 0	€ 0
G. & G. METAL SRL UNIPERSONALE	€ 4.952		€ 4.952	€ 4.952
RIPANTI EDILIZIA SRL	€ 3.442		€ 3.442	€ 3.442
LIM S.R.L.	€ 0		€ 0	€ 0
META INFORMATICA S.R.L.	€ 885	€ 885	€ 885	€ 885
SCHINDLER SPA	€ 6.875	€ 2.291	€ 6.875	€ 6.875
EUROEDIL SPA	€ 0		€ 0	€ 0
PORFIRI INFISSI SRL	€ 1.594		€ 1.594	€ 1.594
COSTRUZIONI GENERALI DI CIRIELLO ALESSA	-€ 4.087		€ 0	€ 0
OLIMPIA INSURANCE BROKER SRL	€ 40		€ 40	€ 40
UNIMETAL SPA	€ 19.681		€ 19.681	€ 19.681
DITTA COBAJ GLADIOLA	€ 1.095		€ 1.095	€ 1.095
BAUTECH SRL	€ 2.575		€ 2.575	€ 2.575
REGGINI SPA	€ 1.048		€ 1.048	€ 1.048
SACCARIA IDROTERMOSANITARI SRL	€ 2.974	€ 2.974	€ 2.974	€ 2.974
NEW TECHNICOPY DI LORENZI AGNESE	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156
CAVE PIETRA MONTEMERLO SRL	€ 1.018		€ 1.018	€ 1.018
TURCOGROUP SRL	€ 1.889	€ 1.889	€ 1.889	€ 1.889
ITAL - BLOCK SRL	€ 1.056	€ 1.056	€ 1.056	€ 1.056
CORRADINI TERMOSANITARI SPA	€ 16.974		€ 16.974	€ 16.974
HABITAT SRL	€ 2.644		€ 2.644	€ 2.644
SAUTER ITALIA SPA	€ 6.654		€ 6.654	€ 6.654
VIBRATA SERRAMENTI SRL	€ 2.800		€ 2.800	€ 2.800
COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI SRL	€ 4.082	€ 4.082	€ 4.082	€ 4.082
A.G.E.S. SPA	€ 10.576		€ 10.576	€ 10.576
I.E.S.I SRL	€ 8.293	€ 8.293	€ 8.293	€ 8.293
MOSOLE SPA	€ 17.175	€ 17.175	€ 17.175	€ 17.175
CALCESTRUZZI MOSOLE SRL	€ 56.240	€ 56.240	€ 56.240	€ 56.240
COMM.EDIL SRL	€ 18.934		€ 18.934	€ 18.934
ROVIGOGRU.IT SRL	€ 11.059		€ 11.059	€ 11.059
MANFREDINI SAS DI MANFREDINI TIZIANO & C	€ 376		€ 376	€ 376
EMILIA CALCESTRUZZI S.R.L.	€ 283		€ 283	€ 283
MAGNI DARIO & C. S.R.L	€ 10.108	€ 10.130	€ 10.130	€ 10.130
EUROIMPIANTI SRL	€ 50.553	€ 50.553	€ 50.553	€ 50.553
LOCAPAL SRL	€ 82.591	€ 82.845	€ 82.845	€ 82.845
GOVONI SEGNALETICA SRL	€ 2.764		€ 2.764	€ 2.764
PAVONI ROSSANO SRL	€ 8.539	€ 8.539	€ 8.539	€ 8.539
SEM-SOCIETA'ELETTRODISTRIBUZIONE MARCHE	€ 21.548		€ 21.548	€ 21.548

M.V.B. SRL	€ 65		€ 65		€ 65
SYNERGY SRL	€ 1.725	€ 2.446	€ 2.446		€ 2.446
STELBI SPA	€ 2.062	€ 2.062	€ 2.062		€ 2.062
NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL	€ 15.822	€ 73.881	€ 73.881		€ 73.881
ASET SPA	€ 181	€ 181	€ 181	€ 159	€ 22
PROMETEO SPA	€ 192		€ 192		€ 192
VODAFONE OMNITEL N.V	€ 5.374		€ 5.374		€ 5.374
MARCHE MULTISERVIZI SPA	€ 13		€ 13		€ 13
SACE BT SPA	€ 160		€ 160		€ 160
BOZZOLA SPA	€ 3.853	€ 3.853	€ 3.853		€ 3.853
FERRARI ROBERTO	€ 6.705	€ 6.704	€ 6.705		€ 6.705
LA MECCANICA SRL	€ 54		€ 54		€ 54
MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	€ 5.891		€ 5.891		€ 5.891
TEMA S.A.S. DI CHIARETTA LUCIA E.& C.	€ 383		€ 383		€ 383
GIUSEPPE CAMPIONE SPA	€ 36.237	€ 36.237	€ 36.237		€ 36.237
MEDIOLEASING SPA	€ 20.587		€ 20.587		€ 20.587
CENTRO LEASING SPA	€ 1.428		€ 1.428		€ 1.428
ENI FUEL CENTROSUD SPA	€ 9.117		€ 9.117		€ 9.117
NUOVA CAF SRL	€ 292	€ 292	€ 292		€ 292
P.I. 2000 SRL	€ 8.107	€ 8.107	€ 8.107		€ 8.107
TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	€ 5.819	€ 5.819	€ 5.819		€ 5.819
ZANETTE PREFABBRICATI SRL	€ 29.890	€ 29.890	€ 29.890		€ 29.890
SOPLEA SRL	€ 6.672	€ 6.672	€ 6.672		€ 6.672
ONDULIT ITALIANA SPA	€ 11.015	€ 11.015	€ 11.015		€ 11.015
POLESINE ACQUE SPA	€ 52		€ 52		€ 52
FERR.COMM. DI PERUGINI FILIPPO	€ 14.112		€ 14.112		€ 14.112
IMMOBILIARE DI.ELLE. DI LISTA SIMONE	€ 1.105		€ 1.105		€ 1.105
ENEL ENERGIA SPA	€ 145		€ 145		€ 145
<b>TOTALE FORNITORI</b>	<b>€ 1.296.090</b>	<b>€ 910.699,80</b>	<b>€ 1.415.208</b>	<b>€ 267.321</b>	<b>€ 1.144.053</b>

Stante quanto sopra si ritiene di assumere quali valori, ai soli fini della presente relazione, **Euro 467.124 in privilegio ed Euro 1.153.020 in chirografo.**

**- Debiti verso dipendenti e collaboratori**

I debiti verso dipendenti ammontano, sulla base della situazione patrimoniale al 30/04/2014, a complessive Euro 125.350 (di cui Euro 82.061 per TFR).

In merito i sottoscritti rilevano che i crediti per TFR, tenuto conto delle comunicazione pervenuteci ammontano ad Euro 84.496,68 come da prospetto che segue:

DEBITI V/PERSONALE PER TFR	VALORE CONTABILE	CREDITO DICHIARATO	IMPORTO ASSUNTO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
Ayari Khemaies	€ 19.171	€ 16.841	€ 19.171	€ 19.171	
Ayari Wajdi	€ 15.874	€ 15.854	€ 15.874	€ 15.874	
Arustei Petru	€ 0	€ 97	€ 97	€ 97	
Bacianini Gianfranco	€ 1.206		€ 1.206	€ 1.206	

Bellavia Salvatore	€ 3.854	€ 3.854	€ 3.854	€ 3.854	
Biondi Sabrina	€ 8.761	€ 8.761	€ 8.761	€ 8.761	
Bonsanti Michele	€ 5.854		€ 5.854	€ 5.854	
Cepele Alban	€ 2.363		€ 2.363	€ 2.363	
Di Maida Carlo	€ 3.074		€ 3.074	€ 3.074	
Galvano Francesco	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	
Landini Valeriano	€ 1.376	€ 1.376	€ 1.376	€ 1.376	
Magnoni Marina	€ 3.249	€ 3.249	€ 3.249	€ 3.249	
Morcinelli Eustachio	€ 1.116	€ 1.116	€ 1.116	€ 1.116	
Patrignani Erika	€ 5.884	€ 5.884	€ 5.884	€ 5.884	
Proietto Oscar	€ 1.140		€ 1.140	€ 1.140	
Proietto Salvatore	€ 1.139		€ 1.139	€ 1.139	
Ridolfi Alessandro	€ 5.975	€ 8.311	€ 8.311	€ 8.311	
Taibi Francesca	€ 738	€ 738	€ 738	€ 738	
Tognin Olivo	€ 1.203	€ 1.203	€ 1.203	€ 1.203	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 82.063</b>	<b>€ 67.370,99</b>	<b>€ 84.496,68</b>	<b>€ 84.496,68</b>	<b>€ 0,00</b>

Stante quanto sopra il debito per TFR da corrispondere è pari ad **Euro 84.496,68 in privilegio mentre il debito per retribuzioni è stimato in Euro 43.289 per un totale di Euro 127.785,68.**

**- Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sul lavoro**

I debiti istituti previdenziali ammontano, sulla base della situazione patrimoniale al 30/04/2014, a complessive Euro 71.809.

Il prospetto che segue illustra lo stato dei debiti previdenziali e sicurezza sul lavoro tenuto conto delle comunicazione prevenute:

<b>ISTITUTI PREVIDENZIALI E SICUREZZA SUL LAVORO</b>	<b>VALORE CONTABILE</b>	<b>CREDITO DICHIARATO</b>	<b>IMPORTO ASSUNTO</b>	<b>PRIVILEGIO</b>	<b>CHIROGRAFO</b>
INPS	€ 34.795	€ 0,00	€ 34.795	€ 34.795	
CASSA EDILE POLESANA	€ 3.432	€ 3.450,00	€ 3.450	€ 3.432	€ 18,00
CASSA EDILE PESARO	€ 1.684		€ 1.684	€ 1.684	
CASSA EDILE MILANO	€ 1.584	€ 1.587	€ 1.587	€ 1.340	€ 247
CASSA EDILE BOLOGNA	€ 1.524	€ 1.526	€ 1.526	€ 1.526	
INAIL	€ 28.790		€ 28.790	€ 28.790	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 71.809</b>	<b>€ 6.562,81</b>	<b>€ 71.831,80</b>	<b>€ 71.566,73</b>	<b>€ 265,07</b>

Tale importo dovrà essere maggiorato delle eventuali sanzioni (30%) che si stimano in Euro 22.000,00 di cui Euro 11.000,00 in privilegio ed Euro 11.000,00 in chirografo,

Stante quanto sopra, ai fini della presente relazione si assume l'importo di **Euro 82.567 in via privilegiata ed Euro 11.265 in via chirografaria.**

In merito a detta posta si precisa che, i valori debitori riferiti all'INPS e sopra indicati risultano dalla contabilità generale al 30/04/2014 forniti dalla società ma non dalla dichiarazione di credito dell'istituto, che enuncia di non vantare crediti; in via prudenziale si è ritenuto di mantenere quanto indicato dalla società, fatto salvo migliore accertamento in prosieguo.

- **Clienti conto anticipi**

L'importo indicato nella situazione patrimoniale al 31/12/2013, pari ad Euro 9.621.378.

Tale debito viene azzerato in quanto portato in compensazione della credito vantato nei confronti degli stessi soggetti come precedentemente illustrato.

- **Debiti verso erario e contenzioso tributario**

**I debiti verso l'erario per omessi versamenti** sono rappresentati quasi esclusivamente da iva, ires, irap e ritenute irpef, nella situazione patrimoniale al 30/04/2014, ammontano ad Euro 282.130 di cui:

- debiti per IVA non versata Euro 138.683;
- debiti per ritenute irpef Euro 61.264;
- debiti per IRAP Euro 18.327;
- debiti per IRES Euro 13.921;
- Altri debiti Euro 49.935;

I sottoscritti, tramite la documentazione inviataci dalla società, tenuto conto delle dichiarazioni di credito pervenute dalla Agenzia delle Entrate hanno provveduto alla ricostruzione del debito tributario, comprese sanzioni ed interessi gravanti sul debito capitale; tale debito viene analiticamente esposto nei prospetti che seguono:

DEBITI TRIBUTARI	VALORE CONTABILE	CREDITO DICHIARATO	IMPORTO ASSUNTO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
ERARIO C/RITENUTE (1001-1004-1012-1040-1712) + ADD.LI	€ 61.264	€ 70.540,00	€ 70.540	€ 70.540,00	
ERARIO C/IVA	€ 138.683	€ 66.044,85	€ 138.683	€ 138.683,37	
ERARIO C/IRES	€ 13.921	€ 18.826,22	€ 18.826	€ 18.826,22	
ERARIO C/IRAP	€ 18.327	€ 4.118,23	€ 18.327	€ 18.327,00	
ALTRI DEBITI V/ERARIO	€ 49.935	€ 539,12	€ 49.935	€ 49.934,62	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 282.130</b>	<b>€ 160.068</b>	<b>€ 296.311</b>	<b>€ 296.311</b>	<b>€ 0</b>

Oltre sanzioni (30%) stimate in Euro 88.893 ed interessi (2,5% per anni 3) stimati in Euro 22.223 così da determinare un importo, **tutto in privilegio, pari ad Euro 404.427.**

- **Altri debiti**

L'importo indicato nella situazione patrimoniale al 30/04/2014 in Euro 2.787 così riassumibili:

ALTRI DEBITI	VALORE CONTABILE	CREDITO DICHIARATO	IMPORTO ASSUNTO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
DEBITI DIVERSI	€ 2.525		€ 2.525		€ 2.525
VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 262		€ 262		€ 262
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.787</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 2.787</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 2.787</b>

Gli importi come sopra descritti vengono assunti pari ad **Euro 2.787 in chirografo.**

o o o o o

Tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, i sottoscritti espongono di seguito la situazione patrimoniale della Società istante al 30/04/2014, rappresentata con i valori assestati in precedenza indicati e commentati, computando anche le spese di procedura, professionali e per imprevisti.

A tal riguardo si precisa che le predette spese di procedura, per prestazioni professionali, per gestione della liquidazione e per imprevisti, stimate dalla società in complessive Euro 733.349,00 sono considerate dai sottoscritti congrue, salva la necessità di meglio considerare le singole componenti nonché fatta salva la disponibilità del Tribunale ad accedere alla interpretazione della società debitrice di

poter nominare quale Liquidatore Giudiziale il Sig. Carlo Lindi, odierno liquidatore, che rinunciarebbe al compenso spettantegli.

Ne consegue che l'entità delle spese di procedura è la seguente:

<b>SPESE DI PROCEDURA</b>	<b>IMPORTO</b>
Commissario Giudiziale	€ 80.482,00
Commissario Liquidatore	€ 0,00
Compenso Attestatore Dott. Lucchetti	€ 64.480,00
Compenso Stimatore Sig. Lista Simone	€ 1.000,00
Compenso Stimatore Ing. Lorenzo Zandri	€ 1.560,00
Spese stima beni immobili	€ 8.000,00
Spese stima beni mobili	€ 2.000,00
Assistenza Legale e contabile (Rag. Falcioni - Avv. Marcello)	€ 111.800,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 269.322,00</b>

L'entità dei fondi spese future è la seguente:

<b>FONDI SPESE FUTURE</b>	<b>IMPORTO</b>
<u>Spese legali riscossione crediti</u>	€ 32.760,00
Spese conservazione di beni	€ 5.000,00
Collegio Sindacale	€ 9.707,00
Spese gestione societaria	€ 10.000,00
Spese notarili	€ 15.000,00
Baldarelli Jacopo certificazioni SOA	€ 1.560,00
Assistenza fiscale contabile	€ 40.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 114.027,00</b>

Oltre ad Euro 350.000,00 che la società debitrice stanZIA quali fondi rischi ed oneri futuri, non preventivabili con certezza e non ricompresi nei punti precedenti relativi a:

- Perdite su crediti;
- Svalutazioni delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione;
- Rischi contrattuali relativi ai contratti stipulati con Enti Pubblici;
- Rischi tributari;
- Altre spese ed oneri (eventuale onorario Liquidatore Giudiziale);

In merito i sottoscritti rilevano che, nonostante si sia già provveduto a svalutare i crediti verso clienti, tale posta sarà confermata per il suo intero valore, stante sia l'incertezza circa la determinazione che assumerà il Tribunale con riferimento alla conferma

dell'attuale liquidatore come liquidatore giudiziale, sia anche, stante i rischi passivi derivanti dalle cause pendenti (per queste ultime si rinvia al paragrafo 10).

Stante quanto sopra i valori dell'attivo e del passivo, aggiornati al 30/04/2014 sono i seguenti:

<b>ATTIVO</b>			
	<b>VALORI CONTABILI</b>	<b>RETTIFICHE</b>	<b>VALORI DI REALIZZO</b>
Immobilizzazioni immateriali	€ 1.733	-€ 1.733	€ 0
Immobilizzazioni materiali	€ 30.822	€ 9.178	€ 40.000
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0	€ 0	€ 0
Rimanenze	€ 10.159.192	-€ 9.851.935	€ 307.258
Crediti v/clienti	€ 943.404	-€ 411.963	€ 531.441
Attivo derivante da contratti di leasing	€ 0	€ 553.202	€ 553.202
Soci c/sottoscrizioni	€ 335.000	-€ 335.000	€ 0
Effetti Attivi	€ 0		€ 0
Crediti diversi	€ 126.652	-€ 3.686	€ 122.966
Canoni di affitto di azienda	€ 0	€ 90.000	€ 90.000
Disponibilità liquide	€ 322.473		€ 322.473
Ratei e risconti	€ 36.876		€ 36.876
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.956.154</b>	<b>-€ 9.951.937</b>	<b>€ 2.004.217</b>

<b>PASSIVO</b>						
	<b>VALORI CONTABILI</b>	<b>RETTIFICHE</b>	<b>VALORI DI ESTINZIONE</b>	<b>PREDEDUZIONI</b>	<b>PRIVILEGIO</b>	<b>CHIROGRAFO</b>
Debiti v/clienti	€ 9.621.378	-€ 9.621.378	€ 0		€ 0	€ 0
TFR	€ 82.061	€ 2.436	€ 84.497		€ 84.497	€ 0
Fornitori	€ 1.296.090	€ 115.283	€ 1.411.374		€ 267.321	€ 1.144.053
Fornitori per ft da ric.	€ 233.486	-€ 24.716	€ 208.771		€ 199.804	€ 8.967
Debiti verso personale	€ 43.289	€ 0	€ 43.289		€ 43.289	€ 0
Banche c/c e c/anticipi	€ 1.390.631	-€ 24.110	€ 1.366.520		€ 0	€ 1.366.520
Debiti Tributarî	€ 282.130	€ 125.298	€ 407.428		€ 407.428	€ 0
Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 71.809	€ 22.023	€ 93.832		€ 82.567	€ 11.265
Altri debiti	€ 2.787	€ 0	€ 2.787		€ 0	€ 2.787
Fondi rischi	€ 320.625	€ 29.375	€ 350.000	€ 350.000	€ 0	€ 0
Spese di gestione post omologa	€ 0	€ 114.027	€ 114.027	€ 114.027	€ 0	€ 0
Spese di procedura	€ 0	€ 269.322	€ 269.322	€ 269.322	€ 0	€ 0
Patrimonio netto	-€ 1.388.132	€ 1.388.132	€ 0		€ 0	€ 0
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.956.154</b>	<b>-€ 7.604.308</b>	<b>€ 4.351.846</b>	<b>€ 733.349</b>	<b>€ 1.084.905</b>	<b>€ 2.533.592</b>

Da tale situazione patrimoniale assestata risulta che:

- l'attivo realizzabile ammonta a complessive Euro 2.004.217;
- le spese di procedura, per servizi professionali, di liquidazione e per imprevisti sono stimate Euro 733.349.
- l'ammontare dei creditori privilegiati è pari a Euro 1.084.905;
- l'ammontare dei creditori chirografari è pari a Euro 2.533.592;

## **10) AZIONI GIUDIZIARIE**

Con riferimento alle azioni giudiziarie pendenti, si seguirà l'ordine di presentazione esposto nella domanda di concordato, indicando – sulla base della documentazione inviata - lo stato delle vertenze, l'esito prognostico e la eventuale incidenza sull'attivo o sul passivo; si precisa comunque che, per le vertenze patrocinata dall'avv. Nicolò Marcello, il legale ha esposto lo stato delle pratiche e fornito ai Commissari le informazioni richieste, mentre, per quelle seguite dall'avv. Vernacchio, quest'ultimo non ha inviato la domandata relazione illustrativa, con la conseguenza che le informazioni acquisite sono solo parziali.

### **❖ Tribunale di Rovigo – Accertamento Tecnico Preventivo nei confronti del Comune di PortoViro**

Li.Ta. Costruzioni S.p.A. si è aggiudicata l'appalto pubblico per la realizzazione di n. 6 opere nel Comune di Porto Viro; l'importo complessivo dei lavori era determinato in €. 2.837.320,31 oltre i.v.a. (compresi oneri di sicurezza), pagabili per €. 1.350.002,68 mediante l'acquisizione in permuta di un terreno con capacità edificatoria pari a metri cubi 19.323; era originariamente previsto un termine di giorni 480 dal verbale di consegna per l'ultimazione dei lavori, secondo il cronoprogramma allegato al verbale di aggiudicazione, con la previsione di una penale dell'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale) e dell'obbligo di risarcimento del danno in caso di risoluzione.

Nei suoi scritti difensivi, Li.Ta. Costruzioni S.p.A. sostiene di aver eseguito opere per €. 2.121.010,43, di aver percepito solo €. 1.341.856,25 e di essere così rimasta creditrice di €. 779.154,15 (importo che, nelle previsioni contrattuali, dovrebbe computarsi nel cd. "conto permuta"); la somma di €. 779.154,15 è infatti inserita dalla società tra i "crediti verso clienti", prudenzialmente svalutata del 10%. Inoltre, Li.Ta. Costruzioni S.p.A. rivendica un credito di ulteriori €. 126.088,00 per lavori eseguiti al 28.2.14 per i quali non è stato ancora emesso il s.a.l. né il conseguente certificato di pagamento: tale credito è inserito tra i "lavori in corso su ordinazione" e non svalutato, confluendo

(unitamente ad altri crediti per lavori e al valore stimato dell'immobile di proprietà) nella voce dell'attivo "rimanenze".

Con ricorso per accertamento tecnico preventivo 16.1.14, Li.Ta. Costruzioni S.p.A. ha rilevato che l'appalto presentava gravi patologie progettuali ed un andamento anomalo, tali da renderlo più oneroso di quanto previsto e infine non economico per l'appaltatrice: in particolare, si sarebbero resi necessari nuovi e diversi lavori, con la conseguente sottoscrizione di un "verbale per il concordamento di nuovi prezzi" e di una perizia di variante. Dopo aver descritto le inerzie della Direzione Lavori ed aver lamentato la mancata predisposizione di un progetto di completamento per una delle opere appaltate, la società ha manifestato l'intenzione di risolvere il contratto per fatto e colpa della stazione appaltante (il Comune di Porto Viro), comunicando la sospensione di ogni attività di cantiere; al fine di individuare esattamente le opere eseguite alla data della sospensione attività, ha presentato ricorso ex art. 696 c.p.c., domandando di accertare: *a) l'effettiva esecutività del progetto posto a base dell'appalto; b) lo stato dei lavori finora eseguiti dalla società ricorrente per l'esecuzione del complessivo appalto, con particolare riferimento alle opere n. 3 "Riqualificazione architettonica di Piazza Garibaldi a Contarina" e n. 5 "Lavori di completamento nuovo stadio comunale"; c) la determinazione della quantità, entità, stima economica delle opere eseguite, anche con riguardo ai maggiori e/o diversi lavori necessari rispetto a quelli previsti in progetto; d) la determinazione della quantità, entità, stima economica delle opere eseguite in conto permuta, anche con riguardo ai maggiori e/o diversi lavori necessari rispetto a quelli previsti in progetto; e) la determinazione di quanto spettante alla società appaltatrice per l'andamento anomalo che l'appalto sta avendo, per maggiori lavori, diversa tipologia di materiali, ritardi subiti, maggiori oneri, lucro cessante e danno emergente".*

La procedura è stata rubricata al n. 126/14 R.G. Tribunale di Rovigo ed assegnata al Giudice dott.ssa Fraccon, con prima udienza al 16.4.14.

Il Comune di Porto Viro si è costituito nella procedura, contestando integralmente quanto dedotto da Li.Ta. Costruzioni S.p.A.: in particolare, la stazione appaltante ha

affermato che l'appaltatrice avrebbe manifestato "lentezza ed imperizia esecutiva" durante i lavori, tanto da costringere la D.L. ad emettere precisazioni ed ordini di servizio; ha poi rilevato che la società non avrebbe formulato alcuna formale riserva ex artt. 190 e 191 D.P.R. 207/2010 (sottoscrivendo invece il verbale di sottomissione, quello di concordamento nuovi prezzi e tre s.a.l.) e sarebbe così decaduta dalla possibilità di farle valere (sì che ogni contestazione sarebbe tardiva ed inammissibile); ha poi contestato ritardi nell'esecuzione delle opere appaltate ed il mancato rispetto del cronoprogramma, attribuendone la responsabilità all'appaltatrice. Il Comune di Porto Viro ha quindi concluso eccependo l'ammissibilità dell'a.t.p. per decadenza dalla possibilità di formulare contestazioni ex artt. 190 e 191 D.P.R. 207/2010 e comunque perché esplorativo; in subordine, ha domandato di accertare: a) *natura, quantità, entità e stima economica dei lavori non ancora eseguiti da Li.Ta. Costruzioni S.p.A., rispetto a quanto originariamente previsto e pattuito, con particolare riferimento alle opere dei Progetti n. 3 "Riqualificazione di Piazza Garibaldi" e n. 5 "Lavori di completamento del nuovo stadio comunale"; b) natura, quantità, entità e stima economica delle opere viziate e/o realizzate in difformità rispetto alle disposizioni progettuali ed alle indicazioni della D.L., con particolare riferimento alle opere dei Progetti n. 3 "Riqualificazione di Piazza Garibaldi" e n. 5 "Lavori di completamento del nuovo stadio comunale"; c) natura, qualità ed entità dei danni subiti e subendi dall'Amministrazione in conseguenza della mancata esecuzione delle opere di cui alla precedente lettera a), con particolare riferimento ai costi che il Comune dovrà sopportare per la prosecuzione ed ultimazione dei lavori ed in conseguenza dell'inesatta esecuzione delle opere di cui alla lettera b), con particolare riferimento ai costi che il Comune dovrà sopportare per eliminare i vizi ed operare i necessari rifacimenti; d) l'entità e la stima economica delle penali dovute all'Amministrazione in conseguenza della mancata o comunque ritardata consegna delle opere, secondo quanto previsto nel contratto di appalto e nel cronoprogramma dei lavori".*

Le parti hanno poi depositato memorie autorizzate riguardanti, sostanzialmente, l'interpretazione delle disposizioni contrattuali e normative (artt. 190 e 191 D.P.R.

207/2010) in materia di riserve e la conseguente tempestività della loro formulazione (con Li.Ta. che ha sottolineato la facoltà, prevista nel contratto, di formulare riserve nel Registro di Contabilità e quella, stabilita dalla legge, di formularle al momento della cessazione del fatto pregiudizievole, non ancora avvenuta); la società ha altresì dato atto che il Comune aveva preannunciato la risoluzione del contratto e la verifica dello stato di consistenza, nonché tentato di escutere la polizza fideiussoria (per mancato pagamento dei subappaltatori, ingiustificata sospensione dei lavori e abbandono dei cantieri).

Con ordinanza 29.5.14 il Giudice ha rilevato che l'eccezione del Comune sulla tardiva formulazione delle riserve dovrà essere valutata nella fase di merito, rilevando comunque che, "ad un primo esame sommario", non appare tale da "infiacchire il profilo del fumus, anche alla luce del dettato normativo dell'art. 191 del D.P.R. n. 207/2010"; ha quindi nominato C.T.U. l'ing. Stefano Geddo, fissando per il giuramento e la formulazione del quesito l'udienza del 25.6.14.

Con ordinanza 25.6.14, il Giudice ha assegnato al C.T.U. il seguente quesito: *"dica il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, effettuati i sopralluoghi, espletata ogni indagine che riterrà opportuna, quale sia lo stato dei lavori finora eseguiti dalla Li.Ta. Costruzioni S.p.A. in esecuzione del complessivo appalto; quale sia la quantità ed il valore contrattuale e in difetto di accordo il valore di mercato delle opere eseguite, specificando se siano stati eseguiti lavori diversi rispetto a quelli previsti dal progetto e relative varianti, quale sia la quantità e il valore contrattuale delle opere eseguite in conto permuta; quantifichi altresì, qualora ve ne sia la prova documentale, eventuali danni subiti dalla ricorrente anche per lucro cessante; dica altresì se il progetto di cui è causa presentasse i requisiti dell'effettiva esecutività o meno ed in quale parte"*.

Le operazioni peritali, allo stato, dovrebbero essere ancora in corso.

L'avv. Marcello ha inoltre inviato agli scriventi un ricorso ex 700 c.p.c. datato 5.6.14 che intendeva presentare affinché, in pendenza delle operazioni peritali, fosse sospesa l'efficacia dei provvedimenti di risoluzione contrattuale 23-26.5.14 assunti dal Comune di Porto Viro e fosse vietato alla p.a., al r.u.p. e alla d.l. l'accesso e la modifica dello

stato dei cantieri, la redazione dello stato di consistenza e la predisposizione dell'inventario dei materiali e dei mezzi d'opera, per scongiurare la possibile modificazione dello stato dei luoghi; nel verbale d'udienza 25.6.14 della procedura di a.t.p. il Giudice ha dato atto che *"il Comune di Porto Viro inizierà la redazione dello stato di consistenza non prima dell'inizio delle operazioni del c.t.u. e non manometterà il cantiere prima della conclusione dei sopralluoghi che il c.t.u. si impegna a completare entro 10 giorni dall'inizio delle operazioni"*; alla luce dell'impegno assunto dal Comune, pertanto, non è dato sapere se il ricorso ex art. 700 c.p.c. sia stato presentato.

Il contenzioso con il Comune di Porto Viro è pertanto complesso ed ha un'incidenza notevole sulla formazione dell'attivo concordatario: come si può notare, il Giudice dell'a.t.p. non ha sottoposto al C.T.U. alcuno dei quesiti formulati dalla stazione appaltante, ma, sostanzialmente, solo quelli della ricorrente Li.Ta. Costruzioni; in ogni caso, come è noto, il procedimento si concluderà con il deposito della perizia dell'ing. Geddo, senza alcuna statuizione sul merito delle pretese che, invece, dovrà essere esaminato in un successivo giudizio ordinario.

Per tale ragione, il Comune potrà comunque formulare le proprie richieste risarcitorie nella susseguente causa civile, che dovrebbe comunque concludersi (se iniziata subito dopo il deposito della perizia e la definizione del procedimento per a.t.p.), con l'eventuale pronuncia esecutiva, entro il termine stimato di esecuzione del concordato (sessanta mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione).

Con comunicazione 30.7.14 l'avv. Mario Testa, per il Comune di Porto Viro, ha contestato alla società che non consentirebbe la redazione dello stato di consistenza ed ha preannunciato una causa per i danni asseritamente provocati da inesatta ed incompleta esecuzione delle opere appaltate, illegittima sospensione dei cantieri e ritardo nell'esecuzione dei lavori, quantificandoli in €. 1.500.000,00 (con riserva di rideterminazione); la missiva dell'avv. Testa è stata riscontrata con la comunicazione 1.8.14 dell'avv. Marcello, che ha respinto ogni addebito.

Circa il possibile esito del giudizio, ferma restando la notoria alea processuale, occorre considerare che: 1) nella relazione dell'attestatore (pagine 22-23) il dott. Lucchetti

evidenza che il valore dei lavori eseguiti è comprovato dai s.a.l. sottoscritti e dall'attestazione del direttore tecnico della società arch. Erika Patrignani; 2) Li.Ta. Costruzioni S.p.A., con la risoluzione del contratto, chiede la condanna della stazione appaltante al pagamento delle somme indicate, monetizzando così il suo credito ed escludendo la permuta prevista dal contratto; 3) all'esito della causa civile, l'eventuale condanna del Comune al pagamento delle somme richieste (o di quelle diverse che si determineranno) potrebbe non essere seguita dall'immediato versamento del dovuto (per i noti problemi di solvibilità degli enti pubblici), con conseguente allungamento dei tempi di acquisizione dell'attivo; 4) l'accoglimento, anche parziale, delle richieste risarcitorie del Comune di Porto Viro (per asseriti ritardi e danni) potrebbe ridurre o addirittura escludere il credito di Li.Ta. Costruzioni S.p.A..

Per tali ragioni, si reputa prudentiale ridurre del 50% le somme che si stimava di conseguire dalla vertenza, con la conseguenza che l'importo di €. 779.154,00 (indicato tra i "crediti verso clienti") viene ridotto a €. 389.577,00 e quello di €. 126.088,00 (compreso nelle "rimanenze") a €. 63.044,00.

Si rileva infine che, nella proposta di concordato, sono state indicate le spese legali connesse alle iniziative giudiziarie nei confronti del Comune, ma non le spese tecniche di C.T.U., che occorrerà anticipare: si reputa comunque che il loro importo possa essere compreso nel "fondo rischi ed oneri".

#### ❖ **Tribunale di Spoleto – causa civile nei confronti del Comune di Norcia**

Con contratto di appalto 22.11.10 il Comune di Norcia ha incaricato Li.Ta. Costruzioni S.p.A. di eseguire riparazioni di infrastrutture e pavimentazioni per l'importo originario di €. 446.043,47 oltre i.v.a., successivamente aumentato, previa perizia di variante, ad €. 505.808,70 oltre i.v.a..

Con atto di citazione notificato il 7.3.13, Li.Ta. Costruzioni S.p.A. ha rilevato che i lavori erano terminati il 13.4.12, che in data 20.6.12 era stato redatto lo stato finale e che quest'ultimo confermava l'importo a credito stabilito dalla perizia di variante; ha tuttavia lamentato il mancato pagamento di lavori per i quali era già stata certificata l'esecuzione, di ulteriori lavori in economia e di opere oggetto della "riserva n. 1 al 3°

s.a.l.” del 26.9.12 (contestata dalla D.L. in quanto asseritamente tardiva); la riserva riguardava oneri diretti e di mantenimento collegati a ritardi nella consegna dei lavori, lucro cessante, ritardo nel conseguimento dell’utile, slittamento del periodo di esecuzione dei lavori, vincolo fidejussione e maggiori costi polizza c.a.r. r.c.t. + r.c.o., per complessivi €. 81.547,85 oltre i.v.a.; ha quindi concluso chiedendo: a) *accertare e dichiarare la corretta esecuzione da parte della Li.Ta. Costruzioni S.p.A. delle opere previste dal contratto di appalto oggetto di causa e quindi condannare il Comune di Norcia al pagamento dell’importo di €. 51.819,57 compresa i.v.a. come per legge – ovvero la somma diversa che risulterà di giustizia – rivalutazione monetaria, interessi legali ed interessi di mora così come previsti all’art. 30 del capitolato speciale d’appalto (art. 133, comma 1, cod. contr. pubb.), dal momento della maturazione del diritto al saldo effettivo; b) accertare e dichiarare la corretta esecuzione da parte della Li.Ta. Costruzioni S.p.A. delle lavorazioni in economia relative al contratto di appalto oggetto di causa e quindi condannare il Comune di Norcia al pagamento dell’importo di €. 3.612,44 compresa i.v.a. come per legge – ovvero la somma diversa che risulterà di giustizia – rivalutazione monetaria, interessi legali ed interessi di mora così come previsti all’art. 30 del capitolato speciale d’appalto (art. 133, comma 1, cod. contr. pubb.), dal momento della maturazione del diritto al saldo effettivo; c) accertare e dichiarare la tempestività delle riserve formalizzate dalla Li.Ta. Costruzioni S.p.A., nonché il buon diritto della stessa attrice a vedersi riconoscere quanto nelle stesse dedotto per le causali esplicate in narrativa; quindi condannare il Comune di Norcia al pagamento dell’importo di €. 89.702,26 compresa i.v.a. come per legge – ovvero la somma diversa che risulterà di giustizia – rivalutazione monetaria, interessi legali ed interessi di mora così come previsti all’art. 30 del capitolato speciale d’appalto (art. 133, comma 1, cod. contr. pubb.), dal momento della maturazione del diritto al saldo effettivo; d) in via subordinata a quanto sub c), accertare e dichiarare il buon diritto della Li.Ta. Costruzioni S.p.A. al risarcimento del danno subito per le causali dedotte nella riserva n. 1 dedotta in narrativa eppertanto condannare il Comune di Norcia al pagamento dell’importo di €. 89.702,26 compresa i.v.a. come per legge – ovvero la*

*somma diversa che risulterà di giustizia – rivalutazione monetaria, interessi legali dal momento della maturazione del diritto al saldo effettivo; e) accertare e dichiarare la corretta esecuzione da parte della Li.Ta. Costruzioni S.p.A. delle opere previste dal contratto di appalto per i lavori di completamento oggetto di causa e quindi condannare il Comune di Norcia al pagamento dell'importo di €. 3.567,80 compresa i.v.a. come per legge – ovvero la somma diversa che risulterà di giustizia – rivalutazione monetaria, interessi legali ed interessi di mora così come previsti all'art. 30 del capitolato speciale d'appalto (art. 133, comma 1, cod. contr. pubb.), dal momento della maturazione del diritto al saldo effettivo; f) accertare e dichiarare la corretta esecuzione da parte della Li.Ta. Costruzioni S.p.A. delle lavorazioni in economia relative al contratto di appalto per i lavori di completamento oggetto di causa e quindi condannare il Comune di Norcia al pagamento dell'importo di €. 3.630,00 compresa i.v.a. come per legge – ovvero la somma diversa che risulterà di giustizia – rivalutazione monetaria, interessi legali ed interessi di mora così come previsti all'art. 30 del capitolato speciale d'appalto (art. 133, comma 1, cod. contr. pubb.), dal momento della maturazione del diritto al saldo effettivo; g) accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Norcia nella cattiva gestione dell'appalto e quindi condannare il Comune di Norcia al pagamento a titolo di risarcimento del danno, della somma diversa che risulterà di giustizia – oltre rivalutazione monetaria, interessi legali ed interessi di mora così come previsti all'art. 30 del capitolato speciale d'appalto (art. 133, comma 1, cod. contr. pubb.), dal momento della maturazione del diritto al saldo effettivo; h) sempre con vittoria di spese, rimborsi e compensi professionali di lite”.*

Si è costituito in giudizio il Comune di Norcia rilevando che, nelle more, erano state pagate dal Comune le somme indicate nei punti a), b), e) ed f) delle conclusioni di Li.Ta., che tali pagamenti non avrebbero potuto essere eseguiti prima per la mancata consegna, da parte dell'appaltatrice, della documentazione necessaria (garanzia fideiussoria, “durc sisma”), che la formulazione della riserva (oggetto delle richieste di cui ai punti c) e d) delle conclusioni) sarebbe tardiva ed infondata e che la domanda risarcitoria di cui al punto g) non sarebbe fondata (non sussistendo al responsabilità del

R.U.P. per i ritardi indicati); il Comune di Norcia ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di *“respingere le domande di parte attrice di cui ai punti a), b) e) e f) perché infondate in fatto ed in diritto; respingere le domande di parte attrice di cui ai punti c), d) e g) per intervenuta decadenza e/o rinuncia delle stesse o, in subordine, perché infondate in fatto ed in diritto; con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”*; è intervenuto volontariamente nel giudizio, ex art. 105 c.p.c., l'ing. Maurizio Rotondi (R.U.P. dell'appalto), esponendo gli stessi argomenti difensivi del Comune ad aderendo alle sue conclusioni.

Il giudizio è rubricato al n. 304/13 R.G. Tribunale di Spoleto e la prossima udienza è fissata per il 25.9.14.

L'affermazione del Comune di aver pagato, dopo la notifica della citazione, le somme indicate ai punti a), b), e) ed f) delle conclusioni di Li.Ta. appare fondata, posto che nella domanda di concordato viene indicato solo un credito di €. 81.548,00 (i.v.a. esclusa) tra le “riserve” (ossia somme che la società intende richiedere agli enti appaltanti in aggiunta a quanto contrattualmente previsto); poiché, ai fini della domanda e della formazione dell'attivo, tali “riserve” sono state prudenzialmente valutate €. 0 (pagina 11 della domanda), l'esito della vertenza influisce solo relativamente sull'attivo (così come sul passivo, posto che la stazione appaltante non ha svolto alcuna domanda riconvenzionale per danni); infatti, per le somme già pagate, occorrerà valutare solo su chi ricada la responsabilità del ritardo ai fini della condanna alle spese di lite, il riconoscimento – totale o parziale – di quelle oggetto della riserva porterà all'attivo somme non previste, mentre la loro esclusione inciderà (ancora) solo sulle spese di lite.

Nella denegata ipotesi di totale soccombenza e condanna al pagamento delle spese di lite, i relativi importi possono essere compresi nel fondo “rischi ed oneri”; atteso comunque il pagamento, dopo la citazione in giudizio, di gran parte delle somme richieste, si propone di tentare l'individuazione di una soluzione transattiva alla vertenza (anche per evitare le spese connesse alla altrimenti necessaria perizia tecnica).

❖ **T.A.R. Veneto – azione di condanna nei confronti del Comune di Treviso**

Con ricorso notificato il 13.2.14, Li.Ta. Costruzioni S.p.A. ha rilevato di aver partecipato, assieme a DUE P S.r.l. e ad altri concorrenti, alla “procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del museo Bailo per adibirlo a sede espositiva”, indetta dal Comune di Treviso; due concorrenti, tra cui DUE P, erano state escluse dalla gara, sì che prima in graduatoria risultava Li.Ta. Costruzioni, a cui l’appalto era stato aggiudicato con determinazione n. 130 dell’8.2.13; in data 3.1.13 DUE P aveva presentato ricorso al T.A.R. contro l’esclusione e, dopo aver ottenuto la sospensiva, con successiva sentenza del 4.7.13 il Tribunale aveva accolto il ricorso; di conseguenza, il Comune di Treviso, con determinazione n. 1406 del 18.10.13, aveva revocato l’aggiudicazione dell’appalto a Li.Ta., assegnandolo a DUE P.

La società ha quindi lamentato la violazione, da parte del Comune di Treviso, dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1337 c.c, prospettando la sua responsabilità pre-contrattuale o, in subordine, ex art. 2043 c.c.; dopo aver descritto l’attività eseguita ed i mezzi organizzati per iniziare i lavori, Li.Ta. ha rilevato di aver subito un danno patrimoniale costituito dalle spese necessarie per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto, nonché dalla perdita di chances e di immagine (anche sotto il profilo del mancato incremento del suo avviamento), quantificandolo forfetariamente in €. 278.949,00, pari al 10% dei lavori da eseguire secondo contratto (ex art. 134 D. Lgs n. 163/06); Li.Ta. Costruzioni S.p.A. ha quindi concluso chiedendo di *“accertare la violazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1337 c.c. da parte del Comune di Treviso, in persona del Sindaco p.t. e, per l’effetto, condannare lo stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da Li.Ta. Costruzioni S.p.A. allo stato quantificati in €. 278.949,00 ovvero nella misura che l’Ill.mo Giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi; in subordine, condannare il Comune di Treviso, in persona del Sindaco p.t., ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla Li.Ta. Costruzioni S.p.A. allo stato quantificati in €. 278.949,00 ovvero nella misura che*

*l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi; vinte le spese ed i compensi professionali".*

Il ricorso è stato rubricato al n. 300/14 Reg. Ric. T.A.R. Veneto ed il Comune non si è ancora costituito.

In tema di risarcimento del danno ex art. 134 D. Lgs n. 163/06, la giurisprudenza non è univoca poiché, accanto a quella che considera il criterio del 10% del valore dell'appalto come criterio generale di quantificazione e forfetizzazione legale del danno nella sua misura massima, altre pronunce hanno sottolineato la necessità di provare l'effettivo pregiudizio subito dall'appaltatore (T.A.R. Roma, Sez. III, 3.5.2011 n. 3776; T.A.R. Potenza, sez. I, 8.10.2010 n. 761), prospettando anche una riduzione del risarcimento alla misura del 5% laddove manchi la dimostrazione di non aver potuto impiegare maestranze e mezzi altrove (T.A.R. Cagliari, sez. I, 19.5.2009, n. 720).

Come evidenziato nella domanda di concordato (pagina 20), pertanto, l'esito della vertenza è incerto sotto il profilo del quantum, posto che il T.A.R. potrebbe riconoscere alla società una somma diversa e minore rispetto a quella richiesta.

In ogni caso, la società non ha indicato la somma di € 278.949,00 nell'attivo della procedura né una diversa, per cui ogni importo che dovesse essere liquidato ne incrementerebbe solo l'ammontare; al contrario, nella denegata ipotesi di reiezione della domanda, non conseguirebbero effetti significativi sul passivo, posto che le spese del legale patrocinatore sono già conteggiate tra i costi di lite (mentre è altamente improbabile la condanna alla rifusione delle spese legali avversarie).

❖ **Tribunale di Pesaro - causa civile nei confronti dell'avv. Potito Stolfa**

L'avv. Potito Stolfa vantava un credito professionale nei confronti di Li.Ta. Costruzioni S.r.l. in liquidazione di € 19.217,94, come da atto di precetto e sentenza n. 199/12; per il recupero di tale credito aveva pignorato i canoni di affitto di azienda dovuti da Li.Ta. Costruzioni S.p.A. alla prima in forza del contratto 15.7.08, trascritto il 22.7.08 al Registro Imprese; non essendo pervenuta la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. della terza pignorata, il Giudice dell'Esecuzione aveva disposto il giudizio di accertamento del relativo obbligo, in cui Li.Ta. Costruzioni S.p.A. si era costituita eccependo di aver già

versato tutti i canoni di affitto sino alla scadenza del contratto e di non essere dunque debitrice di alcuna somma nei confronti di Li.Ta. Costruzioni S.r.l. in liquidazione. Con ordinanza 16.8.13, il G.E. dichiarava l'obbligo di Li.Ta. Costruzioni S.p.A. di corrispondere il canone di locazione mensile di €. 6.500,00 a favore di Li.Ta. Costruzioni S.r.l. in liquidazione a decorrere dal 30.6.13 ed ordinava alla prima di pagare all'avv. Stolfa la somma di €. 19.217,94 oltre i.v.a., c.a.p., interessi e spese legali; nella motivazione, il G.E. aveva rilevato che non sarebbero opponibili ai terzi creditori le modifiche del contratto di azienda "stante la mancata iscrizione, di queste, nel registro delle imprese" e che i pagamenti indicati e documentati dalla terza pignorata non sarebbero interamente riconducibili al contratto di affitto di azienda; Li.Ta. Costruzioni S.p.A. aveva quindi presentato ricorso ex art. 617 c.p.c. avverso tale ordinanza, chiedendone l'immediata sospensione e, nel merito, la revoca; con ordinanza 18.11.13 il Giudice dell'Esecuzione aveva respinto la richiesta sospensiva e fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.

Con atto di citazione ex art. 618, comma 2, c.p.c., Li.Ta. Costruzioni S.p.A. ha introdotto il giudizio di merito, eccependo ancora una volta che il canone di affitto di azienda sarebbe già stato interamente versato: ha rilevato che, con scrittura privata 14.5.2010 munita di data certa, tale canone era stato ridotto ad €. 52.000,00 oltre i.v.a. annui, "da pagarsi in una o più soluzioni a richiesta della parte affittante sulla base delle proprie esigenze finanziarie"; successivamente, con scrittura privata 11.6.2012, le parti avevano prorogato il contratto al 31.7.2020, rideterminato il canone in €. 6.000,00 annui oltre i.v.a. a decorrere dall'1.1.13 e dichiarato che tale canone doveva essere compensato con i versamenti già eseguiti dalla società affittuaria; Li.Ta. Costruzioni S.p.A. ha quindi prodotto n. 41 quietanze di pagamento attestanti il saldo dei canoni di affitto alla data del pignoramento; ha concluso chiedendo *"in via cautelare, disporre la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di assegnazione del 16.8.2013; nel merito, accertare la validità ed efficacia del contratto di affitto di azienda stipulato in data 15.7.2008 e delle successive modifiche intervenute con scritture private del 14.5.2010 e dell'11.6.2012, munite di data certa mediante registrazione presso la Ag. delle Entrate*

*– Ufficio di Fano, e per l'effetto dichiarare che l'importo dei canoni annui d'affitto è stato interamente pagato dalla Li.Ta. Costruzioni S.p.A. alla società Lita Costruzioni S.r.l. in liquidazione sì che nulla è dovuto dalla Li.Ta. Costruzioni S.p.A. alla società Lita Costruzioni S.r.l. in liquidazione e conseguentemente al creditore procedente avv. Potito Stolfa, con vittoria di spese e compensi professionali”.*

L'avv. Stolfa si è costituito in giudizio con comparsa 28.4.14, ribadendo che, dalla visura camerale di Li.Ta. Costruzioni S.p.A., non risulterebbero modifiche al contratto di affitto 15.7.08, per cui quelle del maggio 2010 e del giugno 2012 non sarebbero opponibili ai terzi creditori; inoltre, ha contestato che i bonifici e gli assegni prodotti dalla terza pignorata potessero documentare il saldo dei canoni di affitto, perché sarebbero privi di causale e di data certa, ed i relativi importi non corrisponderebbero ai canoni; prive di valore probatorio, anche verso il terzo creditore, sarebbero infine le fatture commerciali prodotte da Li.Ta. Costruzioni S.p.A.; ha quindi concluso chiedendo *“in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensiva del provvedimento di assegnazione, per le ragioni in narrativa spiegate; in via principale, sia nel rito sia nel merito, rigettare tutte le domande proposte dalla società terza pignorata Li.Ta. Costruzioni S.p.A., per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto, confermare e comunque ritenere e/o dichiarare valida l'ordinanza di assegnazione del 16 agosto 2013 e quella del 18 novembre 2013. E in ogni caso, procedersi all'assegnazione del credito come richiesto nell'atto di pignoramento notificato il 28 maggio 2013; in via subordinata, nella denegata ipotesi si dovesse riconoscere una qualche efficacia alle scritture del 2010 e del 2012 ex adverso prodotte, dichiarare l'inefficacia totale di tali scritture nei confronti del creditore procedente perché atti oggetto di simulazione e per tutte le ragioni esposte in atti. E per l'effetto, procedersi sempre e in ogni caso all'assegnazione del credito”.*

La causa è rubricata al n. 395/2014 R.G. Tribunale di Pesaro, con udienza già fissata per il 19.5.14 (di cui non si conosce l'esito).

Nella domanda di concordato, l'avv. Marcello precisa che il valore della controversia è di €. 21.695,89 e che la somma non sarebbe dovuta perché sarebbe stato documentato

il pagamento dei canoni di affitto; per tale ragione, sebbene sia stata pronunciata un'ordinanza esecutiva la cui efficacia non è stata sospesa, il debito non è stato indicato nel passivo perché contestato.

Agli scriventi sono stati forniti gli atti introduttivi del giudizio, senza la documentazione allegata (contratto, modifiche, bonifici, assegni, fatture), per cui non è agevole formulare un giudizio prognostico sull'esito della vertenza.

Deve tuttavia osservarsi che il Giudice dell'Esecuzione, con l'ordinanza 16.8.13, ha respinto le ragioni della società con argomenti sia formali (le modifiche del contratto di azienda non sarebbero state iscritte nel registro delle imprese) sia di merito (i pagamenti indicati da Li.Ta. non sarebbero interamente riconducibili al contratto di affitto di azienda): poiché deve ritenersi che il Giudice abbia attentamente esaminato gli atti ed i documenti di causa (tanto che il provvedimento è stato confermato con la successiva ordinanza 18.11.13, che ha respinto la domanda di sospensiva), l'esito della controversia, allo stato, appare compromesso.

Si ritiene quindi che da tale giudizio possa derivare un debito per la società di almeno €. 25.000,00, considerate le spese legali che sarebbe tenuta a pagare in caso di soccombenza.

L'importo - nella percentuale riconosciuta ai creditori chirografari - può tuttavia essere compreso nel fondo "rischi ed oneri" che, allo stato, appare sufficientemente capiente.

❖ **Tribunale di Pesaro – causa civile nei confronti di TecnoGreen + 1**

La controversia in oggetto (così come quelle che seguiranno) è stata patrocinata dall'avv. Vernacchio, che non ha inviato agli scriventi la richiesta relazione né ha fornito altra documentazione.

Nella domanda di concordato ci si limita a rilevare che si tratterebbe di un'opposizione ex art. 615/617 c.p.c. (all'esecuzione e/o agli atti esecutivi) per "la declaratoria di nullità del precetto, l'accertamento negativo del preteso credito, il pagamento delle spese di lite"; l'esito viene stimato favorevole, perché si tratterebbe di un'opposizione a precetto "intimato sulla base di una sentenza c/ Lita Costruzioni S.r.l. in liquidazione".

La causa sarebbe rubricata al n. 100430 (senza indicazione di anno) R.G. e sarebbe stata fissata un'udienza per il 17.7.14.

Non essendo state fornite altri ragguagli in merito, non sarebbe possibile formulare un giudizio prognostico: al fine tuttavia di valutare quali ripercussioni avrebbe l'esito della vertenza sul passivo del concordato (sotto il fondamentale profilo del valore della controversia), si è comunque tentato di reperire autonomamente informazioni tramite i pubblici registri e si è rilevato che il giudizio si sarebbe concluso con una sentenza parzialmente positiva, che limiterebbe il debito della società a circa €. 2.000,00.

❖ **Tribunale di Pesaro – causa civile nei confronti di VFR di Vegliò F.**

Nella domanda di concordato ci si limita a rilevare che è causa di opposizione ad ordinanza di assegnazione ex art. 617 c.p.c., in cui si è chiesta la dichiarazione di nullità del provvedimento; si è aggiunto che si tratterebbe di un'opposizione a precetto (?) intimato sulla base di una sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo non definitiva.

Alla causa sarebbe stato assegnato il numero 100816/12 R.G. Tribunale di Pesaro e sarebbe in riserva; altro non viene precisato, soprattutto con riferimento al valore della controversia e all'importo della somma assegnata (che avrebbe diretta incidenza sul passivo).

L'avv. Vernacchio, che ha patrocinato il giudizio, non ha fornito informazioni in merito. Dall'esame dei pubblici registri risulta che il giudizio avanti il Tribunale di Pesaro è stato definito con sentenza.

Da informazioni assunte presso il legale della controparte si è appreso che la società ha già pagato quanto di sua spettanza e che, allo stato, è pendente in Corte di Appello l'impugnazione contro la sentenza di primo grado, sì che, in caso di esito sfavorevole, Li.Ta. sarebbe chiamata a pagare solo le spese legali del grado (con ridotta incidenza sul passivo).

❖ **Tribunale di Pesaro – causa civile nei confronti del Comune di Cantiano**

Anche in questo caso, si tratta di una vertenza patrocinata dall'avv. Vernacchio, che non ha inviato la richiesta relazione in merito.

Nella domanda di concordato viene riportato che si tratta di un'opposizione "ex art. 617,615 c.p.c.", in cui si sarebbe concluso per l'infondatezza del credito azionato, perché con il precetto si sarebbe intimato il pagamento di somme "in parte non dovute" (sebbene "il titolo posto a base del precetto sia legittimo").

La causa sarebbe rubricata al n. 687/10 R.G., con prossima udienza fissata per il 24.11.14.

Non è stato possibile reperire ulteriori informazioni presso i pubblici registri, per cui non è possibile formulare alcuna valutazione in merito.

Si rappresenta comunque che, dalle scarse indicazioni contenute nella domanda di concordato, sembra che sia contestata solo parte delle somme portate da un atto di precetto, per cui sarebbe stato opportuno precisare almeno a quanto ammonta il credito non contestato; inoltre, da informazioni assunte direttamente dalla controparte, sembra che il valore della causa sia modesto.

❖ **Tribunale di Urbino – causa civile nei confronti del Comune di Cantiano**

Nella domanda di concordato si rileva che sarebbe stato chiesto un indennizzo ex art. 134 D. Lgs. n. 163/06 al Comune di Cantiano per illegittimo recesso contrattuale, con stima favorevole per l'esito della vertenza.

La causa sarebbe rubricata al n. 1065/10 Tribunale di Urbino ed il 20.6.14 vi sarebbe stata un'udienza (di cui non si conosce l'esito).

L'avv. Vernacchio non ha poi precisato quale somma sia stata chiesta a titolo di indennizzo né la ragioni della domanda, per cui non è possibile formulare un giudizio sulla vertenza e sulla sua incidenza sull'attivo del concordato (nella domanda risulta un credito nei confronti del Comune di Cantiano di €. 66.698,00 alla voce "riserve", prudenzialmente azzerata, ma tale credito dovrebbe avere una causale diversa rispetto all'indennizzo qui domandato).

L'eventuale rigetto della domanda potrebbe comportare la condanna alle spese di lite, che comunque non dovrebbero incidere in modo significativo sul passivo e potrebbero essere comprese nel fondo "rischi ed oneri".

❖ **Tribunale di Cagliari – causa civile nei confronti di Tatti Leonardo + 1**

Anche di questa controversia l'avv. Vernacchio non ha fornito le informazioni richieste: nella domanda di concordato ci si limita a riportare che la causa riguarderebbe "il preteso pagamento di lavori/forniture", che si è concluso per l'accertamento negativo delle pretese e che l'esito sarebbe incerto, perché occorrerà "accertare la responsabilità di Li.Ta. Costruzioni S.p.A. in liquidazione per lavori e forniture commissionati da Onnis Antonio, suo procuratore".

La causa sarebbe rubricata al n. 6147/11 R.G. Tribunale di Cagliari e vi sarebbe stata un'udienza il 10.7.14, di cui non si conosce l'esito.

Non sono state ulteriormente precisate le ragioni delle parti, né soprattutto è stato indicato l'ammontare delle pretese avversarie, sì che non è possibile formulare un giudizio prognostico sull'esito della vertenza e valutare la sua incidenza sul passivo (posto che il nominativo di Tatti Leonardo non figura nell'elenco dei creditori).

❖ **Tribunale di Pesaro – causa civile nei confronti del Fallimento Metallic Evolution**

Nella domanda di concordato ci si limita a riportare che si tratta di un'opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, con esito incerto; l'avv. Vernacchio non ha precisato ulteriormente l'oggetto della causa né il valore del decreto opposto.

La causa sarebbe rubricata al n. 100744/12 R.G., con udienza già fissata per il 12.5.14.

Metallic Evolution figura già tra i creditori della società, tra gli artigiani, con un credito di €. 10.215,00.

Letta la domanda di concordato, il procuratore del Fallimento ha contattato gli scriventi per rilevare che Metallic Evolution S.r.l. vantava nei confronti di Li.Ta. un credito di ulteriori €. 20.742,94, come da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che il decreto era stato opposto e che era in corso il giudizio di opposizione.

Allo stato, pertanto, nei confronti della società esiste un titolo per il pagamento di ulteriori €. 20.742,94 oltre interessi (posto che l'esecutività del decreto non risulta essere stata sospesa) e, qualora la vertenza avesse un esito negativo, a tale somma occorrerà aggiungere quella delle spese legali.

Non si conoscono le ragioni dell'opposizione, per cui non è possibile formulare un giudizio prognostico sull'esito della vertenza: sorte, interessi e spese legali del decreto ingiuntivo rappresentano comunque un debito attuale della società (salva revoca o riduzione all'esito del giudizio di opposizione) e, in caso di soccombenza, a tale somma si aggiungeranno le spese legali del giudizio.

Si ritiene comunque che tali somme, il cui ammontare complessivo dovrebbe essere inferiore ad €. 30.000,00, possano essere comprese nel fondo "rischi ed oneri".

❖ **Tribunale di Pesaro – causa civile nei confronti di Pluchino Salvatore**

La causa è patrocinata dall'avv. Vernacchio, che non ha fornito informazioni in merito; nella domanda di concordato si dice solo che si tratta di un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, con esito stimato favorevole "in quanto è documentato il pagamento del canone di affitto".

Sembra pertanto riproporsi la problematica già oggetto della vertenza con l'avv. Stolfa, ma non è possibile affermarlo con certezza (non essendo indicato a quale contratto di riferirebbe il canone).

La causa è rubricata al n. 100220/14 R.G. e vi sarebbe stata un'udienza il 30.6.14, di cui non si conosce l'esito.

In mancanza di informazioni, non è possibile formulare un giudizio prognostico né indicare quale incidenza possa avere sul passivo l'eventuale pronuncia sfavorevole.

❖ **Vertenza nei confronti di S.L.I.M. S.r.l. (Società Locale Investimenti Minerbio S.r.l.)**

Nella domanda di concordato si rappresenta l'imminente proposizione di un'azione giudiziaria nei confronti di S.L.I.M. S.r.l., con unico socio il Comune di Minerbio: il credito verso tale società è indicato tra le "rimanenze" per €. 189.813,00.

Con contratto di appalto 17.12.12, S.L.I.M. S.r.l. ha incaricato Li.Ta. Costruzioni S.p.A. di eseguire i "lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria del comparto C2.3 – stralci II-II° intervento, III, IV. V-I° intervento, VI-I° intervento", per l'importo complessivo di €. 996.247,15, di cui €. 416.245,17 pagabili con risorse proprie ed €. 580.000,00 con la cessione di un lotto edificabile; nel contratto si precisa che i lavori

sono stati consegnati il 12.11.12 e che dovevano essere ultimati in 700 giorni dalla data della consegna, ad eccezione di alcune specifiche opere che dovevano essere realizzate entro marzo 2013 (salvo maggior termine per imprevisti atmosferici o sospensioni disposte dalla D.L.); in caso di ritardo, era prevista una penale dell'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno successivo alla scadenza, con un massimo del 10%, pena la risoluzione del contratto in danno all'appaltatore; le parti davano altresì atto che Li.Ta. aveva prestato fideiussione dell'importo di €. 49.812,36, pari al 5% dell'importo dell'appalto, ex art. 113 D. Lgs. n. 163/06, per eventuali inadempienze contrattuali.

Con successivo contratto 13.11.13, S.L.I.M. S.r.l. ha incaricato Li.Ta. Costruzioni S.p.A. di eseguire le opere complementari ai primi lavori appaltati, per complessivi €. 90.542.28 oltre i.v.a.; i lavori sarebbero stati consegnati il 15.3.13 e dovevano essere completati entro il 28.11.14; in difetto, si sarebbero applicate le stesse penali e disposizioni del primo contratto.

Nella domanda di concordato (pagina 22) si prospettava la necessità di proporre un'azione giudiziaria (con il patrocinio dell'avv. Marcello) verso S.L.I.M. S.r.l. per accertare il credito di Li.Ta. per i lavori eseguiti e chiedere la condanna al relativo pagamento, rilevando che l'appalto era caratterizzato da "gravi patologie esecutive che ne hanno impedito la completa esecuzione per fatto e colpa della stazione appaltante" e che si trattava di "opere eseguite a perfetta regola d'arte e nei termini e nei modi indicati nel capitolato d'appalto"; non si formulava un giudizio prognostico sull'esito della lite.

Con comunicazione agli scriventi Commissari del 9.6.14, l'avv. Marcello ha rilevato che S.L.I.M. S.r.l. aveva notificato la risoluzione del contratto di appalto, che era iniziata la procedura di redazione dello stato di consistenza dei lavori, che all'esito sarebbe stata proposta l'azione di merito verso la stazione appaltante per richiedere il pagamento delle opere eseguite e non contabilizzate e che si rendeva comunque necessario proporre ricorso per a.t.p., ex art. 696 c.p.c., per verificare lo stato dei cantieri e delle opere eseguite (e venivano indicati i costi della procedura).

Nella comunicazione 20.5.14 di risoluzione del contratto di appalto ex art. 136, co. 4, D.Lgs n. 163/06, S.L.I.M. S.r.l. ha elencato le vicissitudini del rapporto contrattuale e contestato a Li.Ta. una serie di ritardi ed inadempimenti, fino all'abbandono del cantiere, richiamando gli ordini di servizio per la ripresa dei lavori emessi dalla D.L. (in particolare, il n. 5 del 14.2.14 ed il n. 6 del 13.3.14, la mancata osservanza dei quali avrebbe giustificato la risoluzione del contratto); S.L.I.M. S.r.l. ha quindi rappresentato l'esistenza di un "grave ritardo sui lavori rispetto al programma", che le avrebbe provocato "rilevanti danni" (non quantificati) "consistenti in pretese di risarcimento dai soggetti aventi-causa ai quali sono stati ceduti lotto edificabili urbanizzati od in corso di urbanizzazione"; ha quindi disposto la risoluzione dei due contratti di appalto (opere di urbanizzazione primaria e complementari), ha incaricato il R.U.P. di procedere alla redazione dello stato di consistenza (definendo i rapporti economici e contestando gli addebiti all'appaltatore), ha deliberato di escutere la polizza fideiussoria presentata dall'impresa a garanzia dei lavori e ha dato atto che verrà attivata la procedura per il completamento dei lavori con esecuzione in danno e per il recupero del maggior danno.

Non è dato sapere se, alla data odierna, sia stata completata la redazione dello stato di consistenza.

Con comunicazione del 12.06.2014 l'Avv. Marcello informava i commissari che in data 11/06/2014 è stato proposto il prospettato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., in cui dovrebbero essere svolte le difese della società appaltatrice verso gli addebiti contestati dalla stazione appaltante.

Nella domanda di concordato, alla voce "rimanenze" ("lavori in corso su ordinazione"), è indicato che la società ha eseguito per S.L.I.M. S.r.l. (Comune di Minerbio) al 28.2.14 lavori per €. 703.479,00 (come da contabilità di cantiere confermata dall'arch. Erika Patrignani) e che ha percepito €. 414.165,00: ne consegue che sarebbe rimasta creditrice di €. 289.314,00 per lavori ancora da contabilizzare (ossia per i quali non sono stati emessi s.a.l. e certificato di pagamento), che tuttavia ritiene di svalutare di €.

99.500,00 per “fondo rischi contrattuali”, considerando quindi un residuo credito di € 189.813,00.

Tale residuo credito sarebbe contrattualmente compreso nel c.d. “conto permuta”, ma la società intenderebbe chiedere la risoluzione per fatto e colpa della stazione appaltante e la sua condanna a pagare le opere realizzate; di contro, l’accoglimento, anche parziale, delle contestazioni e delle richieste risarcitorie formulate da S.L.I.M. S.r.l. potrebbe comportare la riduzione o l’azzeramento del residuo credito della appaltatrice, se non addirittura la sua condanna al pagamento di danni.

Non essendo state ancora esposte le difese di Li.Ta. Costruzioni S.p.A. agli addebiti formulati dalla stazione appaltante nella comunicazione 20.5.14, non è possibile formulare un giudizio prognostico sull’esito della vertenza: considerando la svalutazione di € 99.500,00 per “fondo rischi contrattuali” già applicata dalla società e l’attestazione dell’arch. Patrignani sull’effettiva esecuzione dei lavori, allo stato non si ritiene di poter procedere ad un’ulteriore svalutazione del credito che, in ogni caso, potrebbe essere compresa (in caso di esito negativo della vertenza) tra le “perdite su crediti” contemplate nel “fondo rischi ed oneri”.

❖ **Tribunale di Pesaro – causa civile di opposizione a d.i. nei confronti di Unicredit S.p.A.**

Con comunicazione 9.6.14, l’avv. Marcello ha informato i Commissari che Li.Ta. Costruzioni S.p.A. aveva dovuto proporre opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 343/14 Tribunale di Pesaro, con cui le era stato intimato il pagamento, in favore della ricorrente Unicredit S.p.A., di € 430.436,90 oltre interessi e spese.

Nell’atto di citazione in opposizione, notificato il 7.5.14, la società ha eccepito un difetto nella notifica del decreto (perché effettuata a persona diversa dal liquidatore e legale rappresentante) e, soprattutto, l’errata quantificazione del debito, posto che Unicredit aveva proceduto alla vendita di titoli obbligazionari costituiti in pegno, incassando € 103.707,10, ma non aveva sottratto tale importo dalla somma ingiunta (che doveva essere ridotta ad € 326.729,80, come indicato nella domanda di

concordato); aveva quindi concluso chiedendo *“in via preliminare, revocare la provvisoria esecuzione del d.i. n. 343/2014 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 7.3.14; nel merito, accogliere la presente opposizione e conseguentemente annullare e/o revocare il d.i. n. 343/2014 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 7.3.14; nel merito, in via subordinata, ridurre la somma ingiunta nei limiti di quella effettivamente dovuta; in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio”*.

La prima udienza è stata fissata per il 29.9.14 ed in tale data il Giudice dovrebbe decidere se sospendere, anche parzialmente, la provvisoria esecuzione del decreto.

L'opposizione a decreto ingiuntivo appare fondata, posto che anche nella domanda di concordato si evidenziava che il credito originario nei confronti di Unicredit ammontava ad €. 437.394,00 e che tale credito doveva essere ridotto di €. 103.707,00 per quanto riscosso dall'istituto dalla vendita dei titoli obbligazionari sottoscritti e costituiti in pegno.

❖ **Controversie I.N.P.S.**

Con comunicazione 9.6.14, l'avv. Marcello ha informato i Commissari che sono stati notificati a Li.Ta. Costruzioni S.p.A. verbali di accertamento con cui si chiede il pagamento di complessivi €. 81.542,00 per presunte differenze retributive e per gestione separata (trasferte); ha aggiunto che il consulente del lavoro della società avrebbe rilevato errori nei presupposti di fatto e di diritto dei provvedimenti, sottolineando l'opportunità della loro impugnazione (per la quale la società avrebbe intenzione di incaricare l'avv. Mario Del Prete di Pesaro, esperto in diritto del lavoro).

Non si conoscono allo stato le difese della società e non è pertanto possibile formulare un giudizio prognostico.

**11) PARERE CONCLUSIVO DEI COMMISSARI GIUDIZIALI**

Come sopra illustrato, i sottoscritti commissari hanno proceduto a rideterminare i valori dell'attivo e del passivo al fine di renderli quanto più prossimi a quelli di realizzo/estinzione; ne è scaturito il seguente quadro valutativo:

	IPOTESI	
	MOBILIARE	IMMOBILIARE
ATTIVO	€ 1.949.816,55	€ 54.400,00
a dedurre: prededuzioni	-€ 713.443,87	-€ 19.905,13
a dedurre: pagamento creditori privilegiati compresi interessi	-€ 1.055.457,45	-€ 29.447,33
a dedurre: pagamento interessi legali (1% per anni 6) su creditori privilegiati	-€ 63.327,45	-€ 1.766,84
<b>RESIDUO PER I CHIROGRAFI</b>	<b>€ 117.587,78</b>	<b>€ 3.280,71</b>

**CREDITORI CHIROGRAFARI** € 2.533.592,32

% DI SODDISFACIMENTO **4,77%**

Sulla base di quanto sopra, ne consegue che la proposta concordataria consentirebbe il pagamento integrale delle spese di procedura e degli altri oneri prededucibili, dei creditori privilegiati e di una percentuale ai creditori chirografari stimata in misura pari al 4,77% circa.

A chiusura della propria relazione i sottoscritti commissari rilevano che gli elementi dell'attivo e del passivo, come sopra illustrati, **confermano la fattibilità del piano di concordato con le modifiche risultanti dagli assestamenti operati**; la proposta concordataria, tenuto conto anche della necessità di provvedere con celerità alla definizione sia dei contratti di leasing sia delle cause instaurate ed instaurande, è preferibile al fallimento.

La presente relazione è stata redatta in base alle dichiarazioni di credito pervenute ai sottoscritti commissari entro il 05.08.2014.

Fatta salva la possibilità di integrarla o rettificarla con comunicazioni rilevanti dopo detta data.

Si allegato:

- visura camerale (**ALL.1**);
- situazione contabile della società alla data del 30/04/2014 (**ALL.2**);
- proposta di acquisto macchinari ed attrezzature (**ALL.3**);
- perizie beni immobili (**ALL.4**);

Pesaro/Fano, 12 agosto 2014

I Commissari Giudiziali:

Dott. Silvana Canestrari



Avv. Gianluca Montanari

